

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIFORMA
DELL'ORDINAMENTO FORENSE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28
LUGLIO 2026, N. 137, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 2026, n. 137, che ha delegato il Governo ad adottare *«uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense»*, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. La scadenza della delega è fissata nei sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 137 e dunque al 16 gennaio 2027 ed i principi e criteri direttivi sono dettati dal suo articolo 2, comma 1, lettere da a) a cc).

Il decreto sostituisce la disciplina recata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, di cui conserva l'impianto generale, e la aggiorna secondo le linee indicate dalla legge di delega: il rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato e del segreto professionale; la definizione delle attività riservate; il ripristino del giuramento; la disciplina del compenso e delle forme di esercizio della professione, individuale, associata, in rete e societaria; la regolazione della monocommittenza e della collaborazione continuativa; il riordino della formazione, dell'accesso alla professione, degli organi forensi e del procedimento disciplinare.

Lo schema si articola in sei titoli. Il titolo I reca le disposizioni generali ed è suddiviso in tre capi, dedicati ai principi generali (articoli da 1 a 12), alle modalità di svolgimento della professione (articoli da 13 a 19) e alla formazione e all'aggiornamento professionale (articoli da 20 a 25). Il titolo II disciplina gli albi, gli elenchi e i registri, il titolo III gli organi e le funzioni degli ordini e del Consiglio nazionale forense, il titolo IV l'accesso alla professione, con il tirocinio e l'esame di Stato, il titolo V il procedimento disciplinare e il titolo VI le disposizioni transitorie e finali.

Titolo I – Disposizioni generali

Il titolo I raccoglie le disposizioni che definiscono la posizione dell'avvocato nell'ordinamento, le regole generali di esercizio della professione, individuale e collettivo, e i principi della formazione. Si articola in tre capi, per un totale di venticinque articoli.

CAPO I – Principi generali (articoli da 1 a 12)

Il capo I enuncia i principi dell'ordinamento forense e disciplina gli istituti che qualificano l'esercizio della professione: libertà e indipendenza, attività riservate, giuramento, tirocinio, segreto professionale, deontologia, assicurazione, pubblicità, compenso e mandato.

Articolo 1 (Libertà e indipendenza dell'avvocato)

L'articolo dà attuazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), della legge di delega, che chiede di garantire «*la libertà e l'indipendenza dell'avvocato*» e di riconoscere «*il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia*».

Il comma 1 afferma che la professione di avvocato è libera e indipendente e colloca l'avvocato tra i soggetti che partecipano alla realizzazione del giusto processo e alla difesa dei diritti e delle libertà, concorrendo al rispetto dei principi dello Stato di diritto e alla corretta amministrazione della giustizia. Il comma 2 impegna l'ordinamento a tutelare l'avvocato e a consentirne l'attività in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché della dignità sociale della professione, secondo quanto richiesto dal numero 2) della medesima lettera a), che chiede di riconoscere «*la dignità sociale della professione*».

Rispetto alla legge n. 247 del 2012, che enuncia l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati tra le finalità dell'ordinamento forense (articolo 1, comma 2, lettera b)), la disposizione eleva la libertà e l'indipendenza a principio di apertura del decreto e ne esplicita il collegamento con lo Stato di diritto.

Articolo 2 (Disciplina dell'ordinamento forense)

L'articolo riproduce, con adattamenti, l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012 e attua l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge di delega, secondo il quale la disciplina dei principi generali deve regolamentare l'organizzazione e l'esercizio della professione «*al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti*».

Il comma 1 individua l'oggetto del decreto, che disciplina la professione di avvocato nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali. Il comma 2 enuncia le finalità dell'ordinamento forense: regolamentare l'organizzazione e l'esercizio della professione, assicurando l'idoneità professionale degli iscritti; tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo la correttezza dei comportamenti e la cura della qualità della prestazione; promuovere l'accesso alla professione, in particolare delle giovani generazioni, secondo criteri di merito. La finalità di garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia, già contenuta nella lettera b) dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 247 del 2012, trova collocazione nell'articolo 1.

Articolo 3 (Diritti, doveri e ruolo dell'avvocato)

L'articolo definisce la posizione dell'avvocato nell'ordinamento, riprendendo gli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge di delega.

Il comma 1 qualifica l'avvocato come libero professionista che svolge in libertà, autonomia e indipendenza le attività di cui all'articolo 4. Il comma 2 gli affida la garanzia dell'effettività della tutela dei diritti e il comma 3 afferma che egli svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti. Il comma 4 riconosce il diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con la disciplina del compenso di cui all'articolo 11 e con l'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge di delega. Il comma 6 riproduce i canoni di esercizio della professione già enunciati dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012 e il comma 7 conferma l'obbligo di prestare la difesa d'ufficio e il patrocinio in favore dei non abbienti. Il comma 5 prevede che le istituzioni forensi partecipino e intervengano con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 4 (Attività professionali dell'avvocato)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4) e 5), della legge di delega, che chiede di definire le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo, di sanzionare con la nullità i corrispettivi pattuiti in favore di non iscritti per attività di consulenza connesse all'attività giurisdizionale e di limitare l'uso del titolo di avvocato.

Il comma 1 riproduce l'articolo 2, comma 3, della legge n. 247 del 2012 quanto ai requisiti di iscrizione nell'albo circondariale, alla facoltà di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali e all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; conserva l'iscrizione senza esame per chi ha cessato le funzioni di magistrato o di avvocato dello Stato, purché non sia incorso in provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione, salva in caso di censura la riabilitazione, e per i professori universitari di ruolo, con la precisazione che l'iscritto proveniente dalla magistratura o dall'Avvocatura dello Stato, nei tre anni successivi, non può esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni.

Il comma 2 sancisce la soggezione dell'avvocato alla legge ed alle regole deontologiche.

Il comma 3 riproduce testualmente il numero 3.1) del criterio, riservando all'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

Il comma 4 attua il numero 3.2), attribuendo alla competenza degli avvocati, fuori dei casi di competenze riconosciute dalla legge ad altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza

legale e di assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato e connessa all'attività giurisdizionale, secondo le condizioni poste dal criterio.

Il comma 5 attua il numero 3.3) della delega, consentendo lo svolgimento di tali attività nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del committente, delle società del medesimo gruppo e, per gli enti esponenziali, degli associati.

Il comma 6 dispone, in attuazione del numero 4), la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto corrispettivi in favore di non iscritti per attività di consulenza e assistenza legale connesse all'attività giurisdizionale.

Il comma 7, secondo quanto previsto dal medesimo numero 4), rimette alla legge la determinazione delle ipotesi in cui specifici atti sono nulli o annullabili se compiuti senza assistenza legale.

I commi 8 e 9 attuano il numero 5), limitando l'uso del titolo agli iscritti, anche pregressi, e agli avvocati dello Stato e vietandolo a chi sia stato radiato o abbia perduto i requisiti per l'iscrizione.

Articolo 5 (Il giuramento dell'avvocato)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6), della legge di delega, che chiede di ripristinare «*l'istituto del giuramento dell'avvocato*». L'impegno solenne previsto dall'articolo 8 della legge n. 247 del 2012 è sostituito dal giuramento, prestato dinanzi al consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta; la formula conserva i contenuti di quella vigente, con la sostituzione delle parole «*mi impegno ad osservare*» con «*giuro di osservare*».

Articolo 6 (Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio)

L'articolo anticipa, tra i principi generali, la disciplina del tirocinio, dettata in modo analitico dal titolo IV, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1) e 2), della legge di delega.

Il comma 1 definisce il tirocinio come formazione a contenuto teorico e pratico finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione di uno studio legale, nonché all'apprendimento e al rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche.

Il comma 2 ne individua le due componenti: la pratica presso lo studio di un avvocato, secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, e la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, conformemente al numero 2) del criterio, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo IV.

Il comma 3 esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti, salvo quanto previsto dall'articolo 65, e il comma 4 assoggetta i praticanti alle stesse regole deontologiche degli avvocati e alla responsabilità disciplinare; l'articolo 42 della legge n. 247 del 2012 richiama anche gli stessi doveri degli avvocati.

Articolo 7 (Segreto professionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega, che chiede di *«rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità»*. Rispetto all'articolo 6 della legge n. 247 del 2012, i cui contenuti sono integralmente conservati nei commi 2, 5, 6 e 8, la disposizione afferma che il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile, salvo quanto previsto dal comma 4 (comma 1), e dichiara il segreto indisponibile in apertura del comma 4, che disciplina i casi in cui l'avvocato può derogarvi; ne estende espressamente la tutela a qualsiasi supporto, materiale o immateriale (comma 3), e ne estende l'obbligo agli associati, ai soci e ai componenti della rete, nonché agli avvocati che condividono i locali in cui esercitano la professione (comma 7). Il comma 4 individua in modo tassativo le ipotesi nelle quali la divulgazione è consentita — difesa, quando indispensabile alla tutela o all'esercizio di un diritto, prevenzione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza, controversia tra avvocato e cliente, procedimento disciplinare — e la limita a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. Il comma 8 qualifica come illecito disciplinare la violazione degli obblighi previsti dall'articolo e come giusta causa di scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza la violazione da parte dei dipendenti e collaboratori.

Articolo 8 (Deontologia)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge di delega, secondo il quale il Consiglio nazionale forense, *«sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione»*. Il comma 1 impone all'avvocato e al praticante di esercitare la professione uniformandosi al codice deontologico; il comma 2 ne attribuisce l'emanazione e l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, al Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, che ne cura la pubblicazione e la diffusione. Il comma 3 ne definisce il contenuto, estendendolo, rispetto all'articolo 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, ai rapporti con gli organi di comunicazione e di stampa, e conferma il principio della tipizzazione della condotta e dell'indicazione della sanzione applicabile. Il comma 4 conferma l'entrata in vigore del codice decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9 (Assicurazione per la responsabilità civile)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge di delega, che chiede di *«stabilire l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione»* e di prevedere che le condizioni

essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza *«siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense»*.

Il comma 1 conferma l'obbligo, già posto dall'articolo 12 della legge n. 247 del 2012, a carico dell'avvocato, dell'associazione e della società fra professionisti, anche per il tramite di convenzioni stipulate dal Consiglio nazionale forense, dagli ordini territoriali, dalle associazioni e dagli enti previdenziali forensi, con copertura estesa alla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito. L'avvocato comunica gli estremi della polizza, e ogni successiva variazione, al consiglio dell'ordine e, ove richiesto, al cliente. Il comma 2 rimette al Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, la fissazione e l'aggiornamento quinquennale delle condizioni essenziali e dei massimali minimi.

Articolo 10 (Informazioni sull'esercizio della professione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge di delega, secondo il quale la pubblicità sull'esercizio della professione deve essere disciplinata *«in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale»*. La disposizione riprende l'articolo 10 della legge n. 247 del 2012 e ne esplicita le finalità: la pubblicità informativa è consentita a tutela dell'affidamento della collettività (comma 1) e le informazioni diffuse con qualunque mezzo devono rispettare i principi di indipendenza, dignità e integrità della professione e il segreto professionale ed essere trasparenti, veritieri e corrette (comma 2), nonché limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale (comma 3). Il comma 4 conferma che l'inosservanza delle disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Articolo 11 (Compenso per l'attività professionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 5), della legge di delega e sostituisce l'articolo 13 della legge n. 247 del 2012.

I commi 1 e 2 attuano il numero 1), che chiede di *«prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso»*: il compenso è pattuito di regola per iscritto al conferimento dell'incarico, deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione e può essere determinato secondo le diverse modalità indicate; l'incarico può essere svolto a titolo gratuito. Il comma 3 consente la pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi, *«fermo restando il divieto stabilito dall'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile»*, e conferma il divieto del patto di quota lite già previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012. Il comma 4 riprende, come l'articolo 13, comma 5, della legge n. 247 del 2012, gli obblighi informativi verso il cliente, compresa la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione.

I commi 5 e 6 attuano il numero 2): i parametri per il calcolo del compenso sono adottati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale

forense, e si applicano in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale, nei casi di liquidazione giudiziale e nelle prestazioni rese nell'interesse di terzi o d'ufficio. Il comma 7 attua il numero 3), introducendo la solidarietà delle parti di un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo nel pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che vi hanno prestato la loro attività e risultano ancora creditori, salvo diverso accordo. Il comma 8 attua il numero 5) sul rimborso delle spese sostenute e anticipate e delle spese forfetarie. I commi 9 e 10 riprendono il tentativo di conciliazione e il parere di congruità del consiglio dell'ordine e, in attuazione del numero 4), che chiede di valutare la razionalizzazione della disciplina del parere *«al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali»*, prevedono che, in caso di rilascio del parere, possa essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Articolo 12 (Mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge di delega, che chiede di prevedere la personalità dell'incarico anche se conferito all'avvocato componente di un'associazione, di una rete o di una società professionale, la responsabilità personale illimitata dell'avvocato, solidale con la società di appartenenza, e la facoltà di farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato *«mediante conferimento di una delega anche in forma verbale»*. La disposizione riproduce l'articolo 14 della legge n. 247 del 2012, integrandolo con la previsione della delega verbale al praticante abilitato e confermando la libertà di accettare, rifiutare e recedere dall'incarico, la responsabilità personale dell'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare e la facoltà di nominare sostituti stabili presso gli uffici giudiziari.

CAPO II – Modalità di svolgimento della professione (articoli da 13 a 19)

Il capo II disciplina le forme di esercizio della professione, individuale e collettivo, e i rapporti di lavoro autonomo tra avvocati: associazioni professionali, reti tra avvocati e multidisciplinari, società tra avvocati, conferimento dell'incarico da parte di un terzo, monocommittenza e collaborazione continuativa. Si tratta in larga parte di materie nuove o profondamente innovate rispetto alla legge n. 247 del 2012.

Articolo 13 (L'attività professionale dell'avvocato)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 1) e 2), della legge di delega. La professione può essere esercitata in forma individuale o mediante la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali, anche plurime (commi 1 e 2); le prestazioni rese in tali forme valgono ai fini dell'accesso all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, del titolo di avvocato specialista e di ogni altro elenco o albo che richieda una previa esperienza professionale. L'incarico è sempre conferito all'avvocato in via personale (comma 3) e la partecipazione alle forme collettive si svolge con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, a pena di nullità di ogni patto contrario (comma 4), secondo quanto prescritto dal numero 2) del criterio.

Articolo 14 (L'associazione professionale forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 3), 4) e 5), della legge di delega e sostituisce l'articolo 4 della legge n. 247 del 2012. L'associazione può comprendere altri liberi professionisti iscritti in albi, ma ha natura forense solo se vi partecipano almeno due avvocati e se gli avvocati costituiscono la maggioranza degli associati (commi 1 e 3), in attuazione del numero 4). Il comma 2 attua il numero 3), consentendo a ciascun associato indicato nella procura alle liti di stare in giudizio, anche disgiuntamente, per conto dell'associazione. I commi 4 e 5 disciplinano l'iscrizione nell'elenco tenuto dal consiglio dell'ordine, la sede e gli elementi essenziali del contratto associativo, in attuazione del numero 5). I commi 6 e 7 regolano l'esclusione dell'associato, con un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al consiglio dell'ordine prima del ricorso al tribunale; i commi 8 e 9 confermano l'associazione in partecipazione e gli obblighi previdenziali; il comma 10 fissa in un anno il termine per l'adeguamento dei contratti associativi.

Articolo 15 (Reti tra avvocati e reti multidisciplinari)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 6) e 7), della legge di delega e introduce nell'ordinamento forense la disciplina delle reti, che la legge n. 247 del 2012 non contempla. La professione può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari, ai quali devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo; solo in tal caso il contratto può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense (commi 1 e 7). I contratti sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo (comma 2); la rete dotata di organo comune e di fondo patrimoniale acquista soggettività giuridica se il contratto è stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata (comma 3), in attuazione del numero 7). Restano fermi la personalità dell'incarico e l'indipendenza dell'avvocato (comma 4); le reti possono concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati e ad esse si applica, in quanto compatibile, la disciplina generale del contratto di rete (commi 8 e 9).

Articolo 16 (Esercizio della professione forense in forma societaria)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 8) a 13), della legge di delega e sostituisce l'articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012. L'esercizio in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali e cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo, con divieto di partecipazione tramite società fiduciarie, trust o interposta persona. Presso la sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica relativa alla compagine sociale. In attuazione del numero 9), i soci titolari di almeno due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all'albo, e il venir meno della condizione, se non sanato entro sei mesi, comporta lo scioglimento della società e la sua cancellazione dall'albo; possono partecipare anche professionisti iscritti in albi di altre professioni e i soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e la maggioranza dell'organo di gestione è composta da soci avvocati,

secondo il numero 10). La partecipazione agli utili è determinata secondo criteri di proporzionalità per le attività prestate a favore del socio non professionista, con facoltà di riconoscere ai soci non professionisti, per le altre attività, una quota maggiore entro il limite del 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti.

La disposizione conferma il principio della personalità della prestazione, affida al cliente la designazione del socio professionista, o in mancanza impone la comunicazione scritta del nominativo, in attuazione del numero 12), e mantiene la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la prestazione, nonché l'assoggettamento della società al codice deontologico e alla competenza dei consigli distrettuali di disciplina. In attuazione del numero 11), vieta alla società di prestare attività in misura prevalente a favore dei soci non professionisti o di soggetti ad essi collegati e presume la prevalenza oltre un terzo dei ricavi; vieta al socio non professionista di esercitare un'influenza dominante o comunque determinante sull'autonomia dei soci professionisti. In attuazione del numero 13), gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza. Le società sono tenute a stipulare una polizza per la responsabilità civile verso i clienti e ad applicare, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, la maggiorazione relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, da riversare annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che ne disciplina con regolamento termini, modalità e sanzioni, come già prevedono i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012. È previsto un termine di un anno per l'adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti.

Articolo 17 (Conferimento dell'incarico da parte di un terzo)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge di delega e introduce una disciplina senza precedenti nella legge n. 247 del 2012. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita; quando è conferito da un terzo, deve essere svolto «*nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato*» e può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza pregiudizio per l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato, secondo quanto prescritto dai numeri 1) e 2) del criterio.

Articolo 18 (Monocommittenza)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge di delega, che chiede di prevedere, «*nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di lavoro*», una disciplina organica della professione resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro del singolo professionista con salvaguardia della sua autonomia e indipendenza.

L'avvocato può esercitare la professione in regime di monocommittenza in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati (comma 1). La prestazione, resa senza vincolo di subordinazione,

continuativa ed esclusiva, ha natura di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile (comma 2). Il contratto indica la durata, il compenso e i criteri per determinarlo, il rimborso delle spese di formazione specialistica, assicurative e per incarichi svolti su richiesta del committente, il periodo iniziale di libero recesso e il termine di preavviso (comma 3); il contratto deve essere provato per iscritto. Il compenso deve essere congruo e proporzionato alla prestazione e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni (comma 4). I commi successivi disciplinano l'indennità per il mancato preavviso, la nullità degli accordi verbali o difformi e la loro sostituzione di diritto con clausole conformi, gli obblighi di collaborazione del committente anche sul piano formativo, la riservatezza, il patto di non concorrenza entro il limite di due anni, le ipotesi di concorrenza sleale relative alla sollecitazione dei clienti e dei collaboratori e all'utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto, la sospensione del rapporto per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, il valore delle prestazioni ai fini dell'accesso agli albi e ai titoli, e l'esclusione dell'incompatibilità.

Articolo 19 (Collaborazione continuativa)

L'articolo attua, per la collaborazione continuativa, il medesimo criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge di delega. L'avvocato può prestare attività di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete o di una società tra avvocati. Il contratto deve essere provato per iscritto e indica la durata, il compenso e i criteri per determinarlo e il rimborso delle spese per gli incarichi svolti su richiesta del committente; sono disciplinati la nullità degli accordi difformi e la loro sostituzione di diritto con clausole conformi, la riservatezza, la sospensione del rapporto nei casi di indisponibilità per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio e il valore delle prestazioni ai fini dell'accesso agli albi e ai titoli. Rispetto alla monocommittenza, la collaborazione continuativa non comporta esclusività.

CAPO III – Formazione e aggiornamento professionale (articoli da 20 a 25)

Il capo III disciplina l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, le cause di esenzione, il regolamento del Consiglio nazionale forense, le funzioni degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati, le conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo e il titolo di avvocato specialista, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge di delega e in sostituzione dell'articolo 11 della legge n. 247 del 2012.

Articolo 20 (Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1), che chiede di prevedere «*l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale*». L'avvocato cura la propria formazione dimostrando di aver assolto, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'obbligo

mediante la partecipazione continua a iniziative formative, anche come formatore, che assicurano la qualità delle prestazioni nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia. Il superamento del sistema pluriennale dei crediti formativi, già previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 247 del 2012, si traduce così in un obbligo a cadenza annuale.

Articolo 21 (Cause di esenzione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numeri 2) e 3), della legge di delega. Il comma 1 esenta dall'obbligo formativo, limitatamente al periodo della carica, l'avvocato sospeso dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 30 e l'avvocato componente, per elezione o nomina, di organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali. Il comma 2 esenta i professori universitari, anche collocati a riposo, e i ricercatori di ruolo confermati in materie giuridiche, fatta eccezione per la deontologia e l'ordinamento forense. Il comma 3 consente al Consiglio nazionale forense di prevedere con regolamento ulteriori cause di esenzione, in ragione dell'anzianità di iscrizione rapportata all'anzianità pensionistica e di particolari condizioni soggettive.

Articolo 22 (Competenza del Consiglio nazionale forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numeri 4) e 5), della legge di delega. Il Consiglio nazionale forense, con proprio regolamento, stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo, anche promuovendo la formazione a distanza con idonei strumenti di controllo; disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività formativa a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati, tra i quali i dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionati con le scuole forensi; individua misure premiali per la formazione individuale e determina i criteri di accreditamento dei soggetti terzi. Il Consiglio nazionale forense rende inoltre motivato parere sui provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorità amministrative o giurisdizionali.

Articolo 23 (Funzioni degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 6), della legge di delega, che prevede *«la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche»*.

Il comma 1 affida lo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento professionale, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 22, agli ordini territoriali, alle unioni regionali e interregionali, alle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1,

lettere s) e t), e agli altri soggetti accreditati, anche d'intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, e dispone che le relative attività siano tendenzialmente gratuite. Il comma 2 riproduce l'articolo 11, comma 4, della legge n. 247 del 2012, secondo il quale l'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, «*non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro*». Il comma 3 consente ai medesimi soggetti di beneficiare, per l'organizzazione delle attività formative, di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo il carattere tendenzialmente gratuito dell'attività; la legge n. 247 del 2012 si limitava a prevedere, all'articolo 11, comma 5, che le regioni potessero disciplinare l'attribuzione di fondi per la formazione degli avvocati.

Articolo 24 (Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1), della legge di delega, secondo il quale all'omesso assolvimento dell'obbligo di aggiornamento consegue «*la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo*».

L'avvocato che entro la fine dell'anno solare non ha assolto l'obbligo provvede entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. In mancanza, l'ordine che tiene l'albo lo diffida formalmente a provvedere entro il medesimo termine e, decorso inutilmente questo, previa audizione dell'interessato, lo sospende dall'esercizio della professione con effetto immediato. Il provvedimento di sospensione amministrativa è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla comunicazione; la sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver compiutamente assolto l'obbligo formativo e di aggiornamento. La diffida e l'audizione operano come garanzie procedurali all'interno del termine fissato dal criterio, senza concedere ulteriori periodi di recupero.

Articolo 25 (Titolo di avvocato specialista)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge di delega, che chiede di «*definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi*», prevedendo che il titolo di specialista «*sia attribuito dal Consiglio nazionale forense*» e affidando «*l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università*». Sostituisce l'articolo 9 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 rimette le modalità e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo a un decreto del Ministro della giustizia, adottato su proposta del Consiglio nazionale forense; il comma 2 prevede che il titolo possa essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con l'atto di cui al comma 1. Il comma 3 disciplina i due canali alternativi di conseguimento indicati dal criterio: la frequenza, con esito positivo, di corsi di specializzazione organizzati in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali d'intesa

con le associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s); ovvero la dimostrazione di aver esercitato negli ultimi cinque anni attività prevalente nel settore di specializzazione, valutata dal Consiglio nazionale forense secondo i parametri e i criteri indicati con il decreto di cui al comma 1. Rispetto all'articolo 9, comma 4, della legge n. 247 del 2012, per il canale dell'esperienza non è più richiesta l'anzianità di iscrizione all'albo di almeno otto anni.

Il comma 4 consente di organizzare i corsi anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e dispone che la frequenza con esito positivo non possa risalire a più di tre anni prima della domanda. Il comma 5 attribuisce al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo, sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi o dei titoli attestanti la comprovata esperienza professionale, e la revoca, nei casi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 e previa audizione dell'interessato. Il comma 6 consente ai professori universitari e ai ricercatori di ruolo di conseguire il titolo nel settore scientifico di afferenza e ai dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 di conseguirlo in uno dei settori di specializzazione, purché il curriculum di dottorato vi sia riconducibile e dimostrino di aver esercitato attività prevalente nel settore nei tre anni precedenti la domanda.

Titolo II – Albi, elenchi e registri

Il titolo II disciplina l'istituzione e la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri presso i consigli dell'ordine, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge di delega, e sostituisce il titolo II della legge n. 247 del 2012 (articoli da 15 a 23). Istituisce inoltre il registro dei consulenti legali in diritto estero (articolo 34).

Articolo 26 (Albi, elenchi e registri)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 1), 2) e 3), della legge di delega, che prevedono rispettivamente *«l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo»*, con una scheda personale per ciascun iscritto *«comprensiva di tutte le informazioni necessarie»*; l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, *«degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti e di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge»*; e che le modalità telematiche di tenuta e di aggiornamento siano disciplinate *«con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense»*.

Il comma 1 elenca gli albi, gli elenchi e i registri tenuti da ciascun consiglio dell'ordine: l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con l'indicazione delle associazioni o delle società di appartenenza per chi esercita in forma collettiva; gli elenchi degli avvocati specialisti; il registro dei praticanti; ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge. L'albo unico sostituisce l'albo ordinario e gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici e

dei docenti e ricercatori a tempo pieno previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e d), della legge n. 247 del 2012, le cui posizioni sono annotate nella scheda personale.

Il comma 2 individua il contenuto della scheda personale: dati anagrafici e codice fiscale, domicilio professionale, iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri e nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, recapiti di posta elettronica e domicilio digitale, estremi della polizza professionale e, ove ricorrano, l'afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico, la qualità di docente o ricercatore a tempo pieno, la sospensione e la relativa causa, la radiazione esecutiva, l'abilitazione al patrocinio dei praticanti, la condizione di avvocato stabilito, la titolarità di uffici fuori del circondario e l'afferenza ad associazioni, società o reti. Il comma 3 impone all'iscritto di comunicare le proprie iscrizioni in elenchi, albi e registri tenuti da altri soggetti, perché siano annotate nella scheda, e qualifica la mancata comunicazione come fonte di responsabilità disciplinare.

Il comma 4 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, la disciplina delle modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi, dei registri e delle schede personali. Il comma 5 conferma, come l'articolo 15, comma 3, della legge n. 247 del 2012, la pubblicità dell'albo, degli elenchi e dei registri e la loro pubblicazione nel sito internet dell'ordine; non è più prevista la pubblicazione a stampa. Il comma 6 affida al medesimo decreto la disciplina della trasmissione telematica delle informazioni, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi dei consigli dell'ordine, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e il sistema centrale del Consiglio nazionale forense, anche al fine di mantenere aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nell'albo, negli elenchi e nei registri.

Articolo 27 (Archivio centrale delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 4), della legge di delega, che prevede *«l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo che l'accesso ad esso sia riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»*. La disposizione non ha corrispondenti nella legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 istituisce presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalità telematica, delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina. Il comma 2 rimette a un regolamento del Consiglio nazionale forense le modalità con cui i consigli distrettuali di disciplina trasmettono i dati sui provvedimenti irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni e i consigli dell'ordine quelli sulle

iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio. Il comma 3 riserva l'accesso al Consiglio nazionale forense, ai consigli dell'ordine, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e ai consigli distrettuali di disciplina, come richiesto dal criterio.

Articolo 28 (Iscrizione e cancellazione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 5), della legge di delega, che prevede *«la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli stessi, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato e fatta salva l'impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense»*. Sostituisce l'articolo 17 della legge n. 247 del 2012, di cui conserva l'impianto.

Il comma 1 elenca i requisiti per l'iscrizione all'albo, che restano quelli della disciplina vigente, salvo l'estensione dei reati ostativi della lettera g) a quelli previsti dagli articoli 319-ter, 321, 375 e 615-ter del codice penale; il comma 2 disciplina l'iscrizione degli stranieri privi della cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea. Il comma 3 prevede che il consiglio dell'ordine accerti i requisiti osservando le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili, in luogo delle norme dei procedimenti disciplinari richiamate dalla legge n. 247 del 2012. I commi 4, 5 e 6 riguardano i requisiti per l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'unicità dell'iscrizione e la domanda. Il comma 7 disciplina il procedimento: il consiglio provvede entro trenta giorni; il rigetto può essere deliberato solo dopo l'audizione del richiedente, con deliberazione motivata e notificata, impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense entro sessanta giorni, in luogo dei venti previsti dalla disciplina vigente; in caso di inerzia l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale forense nei successivi trenta giorni, e il Consiglio decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo. Il comma 8 impone agli iscritti di comunicare le variazioni dei dati.

Il comma 9 individua le cause di cancellazione dagli albi, dagli elenchi e dai registri: il venir meno dei requisiti, il mancato giuramento entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, la cessazione dall'ufficio legale dell'ente pubblico e, come ipotesi nuova, la morosità protratta per tre anni dalla sospensione disposta ai sensi dell'articolo 52, comma 6, salvo il diritto alla reinscrizione in caso di regolarizzazione. Non è riprodotta la cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. I commi 10 e 11 disciplinano la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio e la decorrenza degli effetti della cancellazione, comprese quelle della cancellazione volontaria. Il comma 12 assicura il contraddittorio, con un termine non inferiore a trenta giorni per le osservazioni e la facoltà di essere sentiti, salva la cancellazione volontaria; il comma 13 prevede la comunicazione delle deliberazioni entro quindici giorni. Il comma 14 disciplina la reinscrizione; il comma 15, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2025, che ha dichiarato illegittimo il divieto di cancellazione in pendenza

del procedimento disciplinare, consente la cancellazione anche in tale ipotesi e rinvia all'articolo 72, comma 5, secondo il quale la cancellazione interrompe il procedimento, che riprende in caso di reiscrizione. I commi 16, 17 e 18 riguardano la reiscrizione nell'albo speciale, il ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 59 entro sessanta giorni, con effetto sospensivo per il ricorso contro la cancellazione, e la comunicazione della cancellazione divenuta esecutiva.

Articolo 29 (Incompatibilità)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera p), della legge di delega, che detta il regime delle incompatibilità (numero 1)) e delle attività compatibili (numero 2)). Sostituisce gli articoli 18 e 19 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 dichiara la professione incompatibile, secondo i numeri da 1.1) a 1.4) del criterio, con il lavoro subordinato, anche a orario limitato, e con il lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente, con l'attività di notaio, con l'attività di impresa svolta in nome proprio o altrui e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone. Il comma 2 elenca, secondo i numeri da 2.1) a 2.8), le attività compatibili, oltre a ogni attività prevista dalla legge: il lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; l'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi; la qualità di socio illimitatamente responsabile di società tra avvocati e le cariche sociali in società di persone limitate all'amministrazione di beni personali o familiari; le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, anche cooperative, di società a capitale pubblico, di enti e consorzi; gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e negli strumenti di composizione della crisi d'impresa; l'insegnamento e la ricerca in materie giuridiche; l'amministrazione di condominio; l'attività di agente sportivo, l'attività sportiva di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi e l'insegnamento dei professionisti della montagna. I commi 3 e 4 riproducono l'articolo 19, commi 2 e 3, della legge n. 247 del 2012, relativi ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e agli avvocati degli enti pubblici.

Articolo 30 (Sospensione dall'esercizio della professione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 6), della legge di delega, che prevede «*i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria*». Riproduce l'articolo 20 della legge n. 247 del 2012: il comma 1 elenca le cariche durante le quali l'avvocato è sospeso dall'esercizio della professione forense, il comma 2 consente all'iscritto di chiedere la sospensione e il comma 3 ne prevede l'annotazione nell'albo.

Articolo 31 (Esercizio della professione, revisione degli albi, degli elenchi e dei registri e obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

L'articolo sostituisce l'articolo 21 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 8), della legge di delega, stabilisce che la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, garantendo la qualità delle prestazioni professionali, al fine di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti. Il comma 2 attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 7), della legge di delega, che prevede *«che l'iscrizione all'albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»*, come già l'articolo 21, comma 8, della legge n. 247 del 2012. Non sono riprodotte le disposizioni dell'articolo 21, commi da 1 a 7, 9 e 10, della medesima legge.

Articolo 32 (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 9), della legge di delega, che prevede *«l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo»*. Riproduce l'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge n. 247 del 2012 e fa salva l'applicazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Il comma 1 consente l'iscrizione a chi è iscritto in un albo circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482. Il comma 2 prevede il canale alternativo della frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense, dopo otto anni di iscrizione all'albo, con verifica finale di idoneità da parte di una commissione composta da membri del Consiglio, avvocati, professori universitari e magistrati ai quali sono state conferite le funzioni di legittimità. Il comma 3 conserva l'iscrizione di coloro che sono iscritti all'entrata in vigore del decreto e consente l'iscrizione a chi a quella data ha maturato i requisiti secondo la normativa previgente; fa salva, in ogni caso, l'applicazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Resta così ferma, in particolare, la disciplina dell'articolo 34 di quel decreto, che consente l'iscrizione nell'albo speciale, a chi sia iscritto in un albo di avvocati e senza il periodo di esercizio professionale altrimenti richiesto, ai professori di ruolo di discipline giuridiche dopo cinque anni di insegnamento, a coloro che sono stati magistrati con i gradi ivi indicati e a coloro che hanno ricoperto gli uffici dell'Avvocatura dello Stato elencati nella lettera c); la legge n. 247 del 2012 non contiene una disciplina corrispondente. Nella lettera b), che si riferisce a *«coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato»*, manca, già nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1933, n. 281, la virgola dopo la parola «giudiziario»; la medesima formula ricorre con la virgola negli articoli 18, secondo comma, 26, primo comma, lettera b), e 30, primo comma, lettera a), del decreto, sicché la disposizione comprende i magistrati ordinari, militari e amministrativi. Non sono riprodotti il comma 4, il cui termine di tredici anni dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 è decorso, e il comma 5, che ha modificato la legge n. 1003 del 1936.

Articolo 33 (Avvocati degli enti pubblici)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 10), e lettera q), della legge di delega, relativi alla conservazione dei diritti acquisiti e alla disciplina dell'attività degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici. Sostituisce l'articolo 23 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore del decreto, prevede che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche trasformati in enti di diritto privato finché partecipati prevalentemente da enti pubblici, siano iscritti nell'albo del circondario in cui ha sede l'ente, e non più in un elenco speciale; l'iscrizione è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, rese esclusivamente in favore dell'ente, e il contratto di lavoro garantisce l'autonomia e l'indipendenza di giudizio dell'avvocato. Il comma 2 assicura a tali avvocati un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; il comma 3 qualifica i compensi professionali corrisposti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come elemento fondamentale del trattamento economico, computato ai fini degli emolumenti indiretti o differiti. Il comma 4 disciplina la documentazione per l'iscrizione e la responsabilità dell'ufficio. Il comma 5 attua il numero 3) della lettera q), che prevede *«che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti»*.

Articolo 34 (Consulenti legali in diritto estero)

L'articolo istituisce presso ciascun consiglio dell'ordine il registro dei consulenti legali in diritto estero, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2), della legge di delega, che prevede *«l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti e di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge»*. La disposizione non ha corrispondenti nella legge n. 247 del 2012. Essa dà attuazione agli obblighi internazionali in materia di servizi di consulenza legale: l'articolo VII dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio, reso esecutivo con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, consente il riconoscimento dei titoli e delle abilitazioni conseguiti in altri Paesi; nell'elenco di impegni specifici dell'Unione europea allegato al GATS l'Italia si è impegnata a consentire la prestazione di consulenza legale sul diritto del Paese di origine e sul diritto internazionale pubblico; per il Regno Unito vengono in rilievo gli articoli 193 e 194 dell'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, relativi ai servizi legali. Non si tratta del riconoscimento del titolo straniero, né dell'accesso alle attività riservate all'avvocato.

Il comma 1 istituisce il registro. Il comma 2 vi ammette, a domanda e a condizione di reciprocità, gli abilitati all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato non appartenente all'Unione europea con il quale l'Italia ha stipulato un trattato o un accordo internazionale sulla

prestazione di servizi di consulenza legale sul diritto dello Stato di origine, e definisce lo Stato di origine come quello nel quale è stato conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il comma 3, nel rispetto dell'articolo 4, consente all'iscritto di prestare, in forma singola o associata, la sola consulenza sul diritto dello Stato di origine e sul diritto internazionale, anche se connessa all'attività giurisdizionale. Il comma 4 sottopone il consulente al codice deontologico forense e alla responsabilità disciplinare, esercitata dal consiglio distrettuale di disciplina competente secondo i criteri dell'articolo 72, comma 1, e prevede l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale forense, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali. Il comma 5 individua come cause di cancellazione dal registro la perdita dell'abilitazione conseguita nello Stato di origine e la violazione dei limiti di cui all'articolo 4. Il comma 6 rinvia, per la tenuta del registro, al decreto previsto dall'articolo 26, comma 4.

Titolo III – Organi e funzioni degli ordini forensi

Il titolo III disciplina la natura dell'ordine forense (articolo 35), l'ordine circondariale, i suoi organi e compiti e il procedimento elettorale per il rinnovo del consiglio dell'ordine (articoli da 36 a 56), il Consiglio nazionale forense (articoli da 57 a 61) e il congresso nazionale forense (articolo 62). Sostituisce il titolo III della legge n. 247 del 2012 e assorbe la disciplina elettorale della legge 12 luglio 2017, n. 113, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere da r) a v), della legge di delega. Si articola in tre capi, dedicati all'ordine forense (articolo 35), all'ordine circondariale (articoli da 36 a 56) e al Consiglio nazionale forense (articoli da 57 a 62).

CAPO I – L'ordine forense (articolo 35)

Articolo 35 (L'ordine forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge di delega, che chiede di *«prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria»*. Sostituisce l'articolo 24 della legge n. 247 del 2012.

I commi 1 e 2 sono invariati. Il comma 3 qualifica il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali come enti pubblici non economici aventi carattere associativo, ne individua le finalità, li dota di autonomia patrimoniale e finanziaria e li sottopone esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. Rispetto alla disciplina vigente prevede il finanziamento con i contributi degli iscritti e con i proventi di attività istituzionali e tiene fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

CAPO II – L'ordine circondariale (articoli da 36 a 56)

Articolo 36 (L'ordine circondariale forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 1), della legge di delega, che prevede *«che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni»*, e il numero 4) della medesima lettera. Sostituisce l'articolo 25 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 riproduce la disciplina vigente; il comma 2 rinvia alle modalità di elezione del consiglio stabilite dagli articoli 40 e seguenti. Il comma 3 prevede presso ogni consiglio dell'ordine il revisore unico dei conti o il collegio dei revisori, disciplinati dall'articolo 54. Il comma 4 attua il numero 4) della lettera s), che prevede un comitato per le pari opportunità *«eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di finanziamento»*; la disciplina vigente rinvia a un regolamento del consiglio dell'ordine.

Articolo 37 (Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 26 della legge n. 247 del 2012. Individua gli organi dell'ordine circondariale (assemblea degli iscritti, consiglio, presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, organo di revisione dei conti) e attribuisce al presidente la rappresentanza dell'ordine. Il vicepresidente, previsto dal numero 8.3) del criterio, diventa organo ordinario dell'ordine.

Articolo 38 (L'assemblea)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.1), della legge di delega, che prevede *«l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale»*. Sostituisce l'articolo 27 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 compone l'assemblea con gli avvocati iscritti all'albo, esclusi i sospesi ai sensi degli articoli 30 e 52, comma 6, e ne individua le competenze. Il comma 2 disciplina la convocazione; il comma 3 rimette le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense. I commi 4 e 5 prevedono l'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione dei bilanci e le convocazioni straordinarie; il termine per l'assemblea elettorale è ora disciplinato dall'articolo 40.

Articolo 39 (Il consiglio dell'ordine)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numeri 8.2), 8.3) e 9), della legge di delega. Il numero 8.2) prevede *«il consiglio, del quale devono essere disciplinate la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque membri,*

secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine». Sostituisce l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 conferma la composizione del consiglio per fasce di iscritti, da cinque a venticinque membri. Il comma 2 riduce la durata a un triennio, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno, e conserva la prorogatio per gli affari correnti. Il comma 3 disciplina il subentro del primo dei non eletti, riprendendo l'articolo 16 della legge n. 113 del 2017, e prevede elezioni suppletive in mancanza di non eletti; il comma 4 prevede la decadenza dell'intero consiglio quando cessa oltre la metà dei componenti. Il comma 5 disciplina l'elezione delle cariche e consente ai consigli con almeno quindici componenti di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario, secondo il numero 8.3) del criterio. Il comma 6 attua il numero 9) sulle incompatibilità fra la carica di consigliere e quelle di consigliere nazionale, di componente degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, con l'obbligo di opzione entro trenta giorni; prevede inoltre la pubblicazione degli incarichi giudiziari conferiti ai consiglieri dai magistrati del circondario, in luogo del divieto di conferimento previsto dall'articolo 28, comma 10, della legge n. 247 del 2012. Il comma 7 disciplina la validità delle riunioni e delle deliberazioni.

Gli articoli da 40 a 51 disciplinano il procedimento per l'elezione dei consigli dell'ordine, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere t) e u), della legge di delega. Sostituiscono la legge n. 113 del 2017, di cui riprendono in larga parte l'impianto, con gli adeguamenti richiesti dai criteri.

Articolo 40 (Modalità di svolgimento delle elezioni dei consigli dell'ordine e determinazione dei seggi)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge di delega, che chiede di *«prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 8.2)»*. Sostituisce l'articolo 5 della legge n. 113 del 2017 e l'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 attribuisce al presidente, quando esegue la convocazione necessaria per l'elezione del consiglio, la determinazione del numero dei consiglieri da eleggere e la fissazione, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, delle date di votazione, entro il 31 gennaio successivo, per un periodo da due a sei giorni consecutivi tra il lunedì e il sabato e per almeno quattro ore al giorno, nonché delle modalità di svolgimento. Non è più richiesta la previa delibera del consiglio. Il comma 2 prevede la pubblicazione nel sito internet dell'ordine, con valore di pubblicità notizia, e la comunicazione al Consiglio nazionale forense.

Articolo 41 (Convocazione elettorale)

L'articolo sostituisce l'articolo 6 della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 prevede che l'avviso di convocazione inviti a presentare le candidature almeno venti giorni prima della data delle

elezioni; il comma 2 ne indica il contenuto, compreso l'invito a rendersi disponibili per il seggio. Il comma 3 prevede l'invio dell'avviso a mezzo di posta elettronica certificata agli iscritti non sospesi ai sensi degli articoli 30 e 52, comma 6, l'affissione negli uffici dell'ordine e in luogo del tribunale accessibile al pubblico e la pubblicazione nel sito internet dell'ordine. Il comma 4 consente agli ordini con più di cinquecento iscritti di sostituire la comunicazione individuale con la pubblicazione di un estratto su un quotidiano locale, ferme l'affissione e la pubblicazione nel sito.

Articolo 42 (Propaganda elettorale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 5), della legge di delega, che prevede un sistema elettorale *«in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico»*, e sostituisce l'articolo 7 della legge n. 113 del 2017. Vieta la propaganda nel luogo e nel tempo delle operazioni di voto e nelle immediate vicinanze e la limita all'espressione di programmi e intendimenti. Non è riprodotta la propaganda attraverso l'aggregazione di più candidati, coerentemente con il numero 3) del criterio, che ammette le sole candidature individuali.

Articolo 43 (Candidature)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri 3) e 4), della legge di delega. Il numero 3) chiede un sistema *«che ammetta candidature individuali, garantendo l'equilibrio tra i sessi»*; il numero 4) un sistema *«in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per taluno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata»*. Sostituisce l'articolo 8 e l'articolo 3, comma 3, della legge n. 113 del 2017.

Il comma 1 individua i requisiti di candidabilità secondo il criterio e, quanto alla condotta, rinvia al requisito dell'articolo 28, comma 1, lettera h). Il comma 2 prevede che le candidature individuali siano presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comma 3 affida al consiglio dell'ordine la numerazione delle candidature in ordine alfabetico e la pubblicazione dell'elenco.

Articolo 44 (Esercizio del voto e tutela delle minoranze)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 1), della legge di delega, che chiede un sistema *«che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze»*. Sostituisce l'articolo 4, comma 1, della legge n. 113 del 2017, fissando il numero massimo di voti esprimibili

da ciascun elettore nei tre quarti dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto, in luogo dei due terzi.

Articolo 45 (Seggio elettorale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 6), della legge di delega, che prevede un sistema *«in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero dispari, da almeno cinque membri e che il presidente e il segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo»*. Il seggio elettorale sostituisce la commissione elettorale dell'articolo 9 della legge n. 113 del 2017.

Il comma 1 compone il seggio con un presidente, un segretario e tre scrutatori, oltre a tre supplenti, e consente al consiglio di ampliarlo, in numero dispari, fino alla metà dei consiglieri da eleggere; esclude i candidati. Il comma 2 attribuisce di diritto al presidente e al segretario dell'ordine, se non candidati, le funzioni di presidente e di segretario del seggio. Il comma 3 disciplina la formazione del seggio mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno dato la propria disponibilità o, in mancanza, tra gli iscritti non candidati.

Articolo 46 (Schede elettorali ed espressione del voto)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri da 7) a 10), della legge di delega, che prevedono schede *«in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili»*, il voto espresso con nome e cognome del candidato e le regole sulle preferenze a tutela dell'equilibrio fra i sessi. Sostituisce l'articolo 10 della legge n. 113 del 2017. I commi da 1 a 4 disciplinano la predisposizione, la vidimazione e la custodia delle schede e l'espressione del voto. Il comma 5 consente di esprimere il numero massimo di voti solo se i candidati votati appartengono a entrambi i generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo dei voti, e limita i voti per candidati di un solo genere alla metà del massimo, in luogo dei due terzi previsti dalla legge n. 113 del 2017, secondo la tabella A allegata.

Articolo 47 (Operazioni di voto)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 11), della legge di delega, che prevede un sistema *«in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, anche con modalità elettroniche»*. Riunisce la disciplina degli articoli 11, 12 e 13 della legge n. 113 del 2017.

I commi da 1 a 5 riguardano il luogo delle operazioni, le cabine, l'esposizione dell'elenco dei candidati in ordine alfabetico, il divieto di altri scritti e la permanenza nel seggio. I commi da 6 a 11 disciplinano la costituzione del seggio, la durata delle operazioni, da quattro a otto ore per giornata, i compiti del presidente, il numero minimo di componenti presenti e il verbale. I commi 12, 13 e 14 disciplinano la chiusura delle urne al termine di ogni giornata, la riapertura e

la chiusura della votazione. Il comma 15 consente lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio con modalità elettroniche secondo il regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dal decreto; nelle more dell'adozione del regolamento, le modalità elettroniche possono essere individuate dai consigli dell'ordine secondo le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale forense, al fine di garantire l'uniformità delle operazioni di voto sul territorio nazionale.

Articolo 48 (Scrutinio dei voti)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 12), della legge di delega, che prevede un sistema *«in cui sia comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse più preferenze di quelle previste ai sensi della presente legge»*. Sostituisce l'articolo 14 della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 detta i criteri per l'attribuzione delle preferenze in caso di omonimie o di indicazioni incomplete, precisando che la nullità colpisce la sola preferenza; il comma 2 individua le schede nulle; i commi 3 e 4 limitano la nullità ai voti eccedenti il numero massimo e il limite per un solo genere, a partire da quello indicato per ultimo.

Articolo 49 (Proclamazione degli eletti)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numeri 13) e 14), della legge di delega. Il numero 14) prevede un sistema *«in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, e in cui siano stabiliti criteri di preferenza nel caso di parità di voti»*. Sostituisce l'articolo 15 della legge n. 113 del 2017. I commi da 1 a 6 disciplinano lo scrutinio pubblico, la conservazione delle schede, la graduatoria e i criteri di parità (anzianità di iscrizione e, in subordine, età). Il comma 7 subordina la proclamazione, da effettuare nella stessa giornata, alla procedura di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo e sulle operazioni elettorali richiesta dal numero 13), e prevede la comunicazione dei risultati al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al presidente del tribunale e agli altri ordini.

Articolo 50 (Reclami contro i risultati delle elezioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 16), della legge di delega, che prevede un sistema *«i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione dell'insediamento del consiglio eletto»*. Sostituisce l'articolo 28, comma 12, della legge n. 247 del 2012: ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione, in luogo di dieci, mediante deposito a mezzo di posta elettronica certificata e

contestuale notificazione al consiglio dell'ordine e agli eletti; il reclamo non sospende l'insediamento.

Articolo 51 (Durata del mandato ed eleggibilità)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera u), numero 15), della legge di delega, che chiede un sistema *«che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito»*. Sostituisce l'articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 113 del 2017. Il comma 1 ribadisce la durata triennale del consiglio; il comma 2 esclude l'elezione per più di tre mandati consecutivi; il comma 3 consente la ricandidatura trascorsi sei anni dall'ultimo mandato, fissando il periodo richiesto dal criterio.

Articolo 52 (Compiti e prerogative del consiglio)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numeri 1), 2), 3), 5) e 6), della legge di delega, e sostituisce l'articolo 29 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 elenca i compiti del consiglio: tenuta degli albi e dei registri, potere regolamentare, vigilanza sul tirocinio e organizzazione delle scuole forensi, iniziative per la formazione continua e per il titolo di specialista, vigilanza sulla condotta degli iscritti ed elezione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina, tutela dell'indipendenza e del decoro, controllo della formazione, pareri sui compensi, provvedimenti sugli atti in caso di morte o impedimento dell'iscritto, camere arbitrali e organismi di risoluzione alternativa delle controversie, intervento nelle contestazioni fra iscritti o con i clienti, unioni regionali e interregionali, adesione ad associazioni e fondazioni, attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, vigilanza sull'applicazione delle norme dell'ordinamento giudiziario nel circondario. I commi da 2 a 5 disciplinano la gestione finanziaria e i contributi, secondo il numero 2) del criterio, che autorizza il consiglio *«a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti»*, e la riscossione, anche mediante iscrizione a ruolo. Il comma 6 attua la parte del medesimo numero relativa a *«la disciplina dei casi e delle modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione»* e prevede, in caso di morosità protratta per tre anni, la cancellazione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, lettera d).

Articolo 53 (Sportello per il cittadino)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 7), della legge di delega, che prevede *«l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia»*. Riproduce l'articolo 30 della legge n. 247 del 2012: lo sportello è gratuito, le modalità di accesso sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense e gli oneri sono posti a carico degli iscritti.

Articolo 54 (L'organo di revisione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.4), della legge di delega, che prevede *«l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, del quale deve essere altresì determinata la durata in carica»*. Sostituisce l'articolo 31 della legge n. 247 del 2012. L'organo di revisione è costituito da un revisore unico, nominato dal presidente del tribunale del circondario tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; nei consigli con almeno ventuno componenti è composto da un collegio di tre membri, nominati con le medesime modalità. La durata è di tre anni, con possibilità di conferma per non più di tre volte consecutive.

Articolo 55 (Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 8.2), della legge di delega, nella parte in cui prevede che il consiglio *«ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine»*. Riproduce l'articolo 32 della legge n. 247 del 2012.

Articolo 56 (Scioglimento del consiglio)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 10), della legge di delega, che prevede *«la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense»*. Riproduce l'articolo 33 della legge n. 247 del 2012 e precisa che il consiglio eletto dopo lo scioglimento resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente. In deroga, quando la scadenza naturale del consiglio sciolto cade entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario, questi esercita le funzioni del consiglio fino a tale scadenza.

CAPO III – Il Consiglio nazionale forense (articoli da 57 a 62)

Articolo 57 (Durata e composizione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 1), 2), 3) e 5), della legge di delega, relativi al Consiglio nazionale forense, *«che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578»* e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Sostituisce l'articolo 34 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 riduce la durata del Consiglio a tre anni e porta a tre il numero massimo di elezioni consecutive. Il comma 2 conferma l'invalidità delle elezioni in cui non risultino rappresentati entrambi i generi. Il comma 3 disciplina la composizione: ciascun distretto con meno di diecimila iscritti elegge un componente; i distretti con almeno diecimila iscritti eleggono un consigliere ogni diecimila iscritti, fino a un numero complessivo non superiore a tre; il

secondo eletto è scelto tra gli iscritti a un ordine circondariale diverso da quello del primo e il terzo tra gli iscritti a un ordine diverso da quelli dei primi due, secondo il numero 2) del criterio, che vuole i consiglieri ulteriori *«provenienti da ordini circondariali diversi del medesimo distretto»*; il terzo eletto deve appartenere al genere diverso quando i primi due appartengono al medesimo genere; il voto è espresso per un solo candidato. Il comma 4 riproduce il sistema di voto ponderato previsto dal numero 3) del criterio; il comma 5 disciplina il consiglio di presidenza, secondo il numero 5); il comma 6 rinvia, per quanto non previsto, al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Articolo 58 (Compiti e prerogative)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 6), 7) e 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 35 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 elenca i compiti del Consiglio nazionale forense. Rispetto alla disciplina vigente la rappresentanza istituzionale è estesa al livello europeo e internazionale; la lettera l) attribuisce al Consiglio l'adozione del regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni specialistiche e le associazioni forensi maggiormente rappresentative; la lettera s) assicura la tendenziale gratuità dell'offerta formativa delle associazioni specialistiche; la lettera t) istituisce l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative; la lettera v) consente al Consiglio di costituire o aderire a fondazioni e associazioni, secondo il numero 7) del criterio. I commi 2 e 3 disciplinano i contributi, i diritti e la riscossione, secondo il numero 8).

Articolo 59 (Competenza giurisdizionale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numero 9), della legge di delega, che prevede che il Consiglio nazionale forense eserciti *«la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali»*. Sostituisce l'articolo 36 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 elenca le competenze del Consiglio, estese ai ricorsi sulle elezioni dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità, e la funzione disciplinare nei confronti dei propri componenti. Il comma 2 rinvia agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934, richiama l'articolo 700 del codice di procedura civile e disciplina la notificazione alle parti e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Il comma 3 conferma la pubblicità delle udienze e affida le funzioni di pubblico ministero a un magistrato che svolge le funzioni presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, senza richiedere più il grado di consigliere di cassazione e la delega del procuratore generale. I commi da 4 a 8 riproducono la disciplina vigente sulla partecipazione dei magistrati senza compensi, sulle notificazioni delle decisioni e sul ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il comma 9 ammette la

revocazione delle sentenze del Consiglio, secondo gli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Articolo 60 (Funzionamento)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numeri 8) e 9), della legge di delega e riproduce l'articolo 37 della legge n. 247 del 2012. Il comma 2 attribuisce natura di sentenza ai provvedimenti resi ai sensi dell'articolo 59, comma 1; il comma 3 prevede, secondo il numero 8) del criterio, *«che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione»*.

Articolo 61 (Eleggibilità e incompatibilità)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera v), numero 4), della legge di delega, che chiede di *«disciplinare l'ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento»* e il regime delle incompatibilità. Riproduce l'articolo 38 della legge n. 247 del 2012: sono eleggibili gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; sono disciplinate l'ineleggibilità, le incompatibilità e l'opzione entro trenta giorni dalla proclamazione.

Articolo 62 (Congresso nazionale forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge di delega, che chiede di *«prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo»*. Sostituisce l'articolo 39 della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 conferma la convocazione triennale del congresso da parte del Consiglio nazionale forense. Il comma 2 definisce il congresso come massima assise politica dell'avvocatura italiana, nel rispetto dell'identità e dell'autonomia delle componenti associative, e ne individua le materie. Il comma 3 ne riconosce l'autonomia regolamentare e statutaria e prevede l'elezione dell'Organismo congressuale forense, con mandato triennale, deputato a dare attuazione ai deliberati del congresso. Il comma 4 esclude l'elezione dei componenti per più di tre volte consecutive.

Titolo IV – Accesso alla professione forense

Il titolo IV disciplina l'accesso alla professione: il coordinamento con gli studi universitari (articolo 63), il tirocinio (articoli 64 e 65), la formazione del praticante, le scuole forensi e il contenuto della formazione (articoli da 66 a 68), l'esame di Stato (articolo 69) e la disciplina

transitoria (articolo 70). Sostituisce il capo I del titolo IV della legge n. 247 del 2012 (articoli da 40 a 45) e attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), della legge di delega.

Articolo 63 (Coordinamento con gli studi universitari in giurisprudenza)

L'articolo riproduce l'articolo 40 della legge n. 247 del 2012, aggiornandone i soggetti. Il comma 1 affida al Consiglio nazionale forense e alla Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche la promozione, anche mediante convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione tra dipartimenti e facoltà di giurisprudenza e ordini forensi, al fine di coordinare l'accesso alla professione con gli studi universitari. Il comma 2 conserva la facoltà dei consigli dell'ordine di stipulare convenzioni con le università.

Articolo 64 (Tirocinio per l'accesso alla professione forense)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1) e 5), della legge di delega, che prevede *«che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche»*. Sostituisce l'articolo 41, commi 1, 2 e 3, della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 definisce il tirocinio come preparazione pratica all'esercizio della professione, unita alla formazione teorica mediante la frequenza con profitto di un corso di formazione. Il comma 2 ne indica le finalità: l'acquisizione di competenze nelle materie dell'esame di Stato, la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense e dei rapporti con le istituzioni forensi, la gestione dello studio legale sotto il profilo organizzativo, fiscale e previdenziale. Il comma 3, secondo il numero 5) del criterio, affida ai consigli dell'ordine la vigilanza sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio, mediante controlli semestrali che possono comprendere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato. Il comma 4 conferma il registro dei praticanti tenuto presso ciascun consiglio dell'ordine, la cui iscrizione è condizione per lo svolgimento del tirocinio, e rinvia all'articolo 28, commi 4 e 10, per l'iscrizione e la cancellazione.

Articolo 65 (Contenuti del tirocinio)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 41, commi da 4 a 14, e l'articolo 45, comma 3, della legge n. 247 del 2012.

Il comma 1 fissa la durata del tirocinio in diciotto mesi continuativi presso un avvocato con almeno cinque anni di iscrizione nell'albo, con la frequenza assidua dello studio legale e l'affiancamento effettivo dell'avvocato per l'intera durata. Il comma 2, secondo il numero 4) del criterio, consente di svolgere il tirocinio per l'intera durata presso l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico, anche trasformato in persona giuridica di diritto privato

finché partecipato prevalentemente da enti pubblici, e per non più di sei mesi in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali con titolo equivalente. Il comma 3 ammette gli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami a svolgere il tirocinio per non più di sei mesi, con possibilità di differire l'iscrizione al corso di formazione. Il comma 4, secondo il numero 6), consente il tirocinio contestualmente a un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, rimettendo al consiglio dell'ordine la valutazione delle ragioni ostative sulla base del contratto di lavoro. Il comma 5 disciplina l'interruzione del tirocinio e la cancellazione dal registro dopo sei mesi di interruzione ingiustificata, salva la nuova iscrizione. Il comma 6 esclude che il tirocinio instauri un rapporto di lavoro e riconosce al praticante il rimborso delle spese autorizzate sostenute per conto dello studio, secondo il numero 8).

Il comma 7 conserva la facoltà del praticante laureato di esercitare, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica, negli ambiti oggi previsti dall'articolo 41, comma 12, della legge n. 247 del 2012. I commi 8, 9 e 10 attuano il numero 7) del criterio: decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio, in ambito civile davanti al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa; l'abilitazione dura al massimo cinque anni e comporta l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. Il comma 11 disciplina il trasferimento presso altro consiglio dell'ordine, secondo il numero 5). Il comma 12 subordina il certificato di compiuto tirocinio alla frequenza con profitto del corso di formazione e al superamento della verifica finale, secondo il numero 9), e ne esclude il rilascio decorsi sei anni dall'iscrizione nel registro. Il comma 13 individua la sede dell'esame di Stato. Il comma 14 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, le modalità di svolgimento e di verifica del tirocinio, con almeno venti udienze per semestre, le ipotesi di interruzione, il rilascio del certificato e i requisiti del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea.

In conformità al numero 4) del criterio, che esclude modalità di tirocinio diverse o equipollenti, non sono riprodotti il tirocinio presso gli uffici giudiziari (articolo 41, comma 6, lettera b), e articolo 44 della legge n. 247 del 2012) e il valore di un anno riconosciuto al diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali (articolo 41, comma 9). Non sono riprodotti, inoltre, il tirocinio presso due avvocati e il limite di tre praticanti per avvocato (articolo 41, commi 8 e 10) e la facoltà di riconoscere al praticante un'indennità o un compenso (articolo 41, comma 11).

Articolo 66 (Formazione del praticante)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 2) e 9), della legge di delega, secondo cui il tirocinio si articola, oltre che nella pratica presso lo studio di un avvocato, «*nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di*

indirizzo professionale». Sostituisce l'articolo 43, comma 1, della legge n. 247 del 2012, che prevede una frequenza non inferiore a diciotto mesi.

Il comma 1 stabilisce che il tirocinio comprende, oltre alla pratica, la frequenza con profitto di un corso di formazione di indirizzo professionale per dodici mesi. Il comma 2 lega la frequenza con profitto al superamento di una prova finale; il comma 3 dichiara obbligatoria la frequenza del corso.

Articolo 67 (Scuole forensi)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 2), della legge di delega, che affida i corsi di formazione *«organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense»*. Il comma unico attribuisce l'organizzazione dei corsi alle scuole forensi istituite dai consigli dell'ordine, anche in collaborazione con le università, nonché ai soggetti e alle scuole di specializzazione accreditati dal Consiglio nazionale forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo 68, comma 1.

Articolo 68 (Contenuto della formazione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera aa), numeri 3) e 9), della legge di delega, secondo cui le modalità di istituzione delle scuole forensi, i criteri di accreditamento degli altri soggetti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione e la durata minima dei corsi, la formazione a distanza e le modalità della prova finale sono disciplinati *«con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense»*. Sostituisce l'articolo 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012, che affida la disciplina dei corsi di formazione a un regolamento del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

Il comma 1 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense: le modalità di istituzione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine, con i criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, l'esclusione del fine di lucro, la gratuità della frequenza per i praticanti con indicatore della situazione economica equivalente inferiore alla soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense e le modalità di istituzione delle scuole in collaborazione tra più consigli (lettera a)); i criteri di accreditamento annuale degli altri soggetti che organizzano corsi, secondo requisiti uniformi di accessibilità e di sostenibilità economica (lettera b)); i criteri uniformi di selezione dei docenti, da individuare tra avvocati con almeno dieci anni di iscrizione nell'albo, professori e ricercatori universitari di ruolo in materie giuridiche e altri esperti, tenendo conto della specializzazione, dell'attività professionale, delle pubblicazioni, dell'esperienza didattica e dell'assenza di precedenti disciplinari (lettera c)); l'organizzazione, la durata minima, gli orari e le modalità di svolgimento dei corsi, compatibili con il tirocinio presso lo studio legale (lettera

d)); la formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario e per le sole lezioni frontali a carattere teorico, con forme di controllo dell'effettività della frequenza (lettera e)); le modalità di svolgimento della prova finale (lettera g)).

La lettera f), in attuazione del numero 3.3) del criterio, che chiede di «*rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale*», individua gli ambiti disciplinari dei corsi: la redazione degli atti giudiziari, la tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, il linguaggio giuridico, il diritto sostanziale e processuale, l'ordinamento, la deontologia e la previdenza forense, la mediazione, la negoziazione assistita, l'arbitrato e la giustizia riparativa, l'uso degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale, la lingua inglese e l'organizzazione dello studio legale.

Il comma 2 prevede almeno una verifica intermedia e una prova finale, consistente nella redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa, e rimette al regolamento le modalità di svolgimento secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Il comma 3 disciplina la commissione prevista dal numero 3.4) del criterio: la valutazione è affidata a soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente e a un magistrato, in servizio o a riposo; la commissione è nominata dagli organi della scuola forense o, per i corsi dei soggetti accreditati, dal consiglio dell'ordine distrettuale, con un componente designato dal soggetto erogatore; gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti sono posti a carico della scuola forense o dei soggetti accreditati e non determinano oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 4, secondo il numero 9) del criterio, fa del superamento della prova finale la condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Rispetto all'articolo 43, comma 2, della legge n. 247 del 2012 non sono riprodotti il carico didattico minimo di centosessanta ore (lettera c)), la cui determinazione è rimessa al regolamento, e l'esclusione di compensi, indennità o gettoni di presenza per i componenti della commissione (lettera d)), cui si sostituisce la clausola di neutralità finanziaria del comma 3.

Articolo 69 (Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera bb), della legge di delega e sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, che ha abrogato gli articoli 46, 47 e 49 della legge n. 247 del 2012. Del decreto-legge riprende l'impianto, adeguandolo ai criteri di delega.

Il comma 1 conferma, secondo il numero 1) del criterio, la sessione unica annuale con due prove scritte e una prova orale. Il comma 2 attua il numero 2): le prove scritte si svolgono in presenza e mediante modalità di videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, secondo le modalità di utilizzo dei sistemi informatici stabilite dal decreto di indizione della sessione, come consente l'alinea della lettera bb); il divieto di portare con sé strumenti elettronici fa salvi quelli messi a disposizione per la redazione degli elaborati. Le prove consistono nella redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, quest'ultimo su un

quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Il comma 3 attua il numero 3): la prova orale consiste nella soluzione di un caso pratico in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo; nella risposta a tre quesiti, il primo in materia di diritto processuale a scelta del candidato, senza la limitazione al processo civile o penale prevista dal decreto-legge, il secondo in materia di diritto sostanziale, diversa da quella scelta per il parere motivato della prima prova scritta (comma 2, lettera a)), e il terzo in una materia scelta tra il diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell'Unione europea o tributario; in un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. Il comma 4 riproduce i criteri di valutazione del numero 5). Il comma 5 conferma i punteggi, tarati su sottocommissioni di tre componenti.

I commi 6 e 7 attuano il numero 4). La commissione è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti: tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede, un magistrato, scelto prioritariamente tra quelli in pensione, e un professore universitario o ricercatore in materie giuridiche, anche in pensione; presso ogni sede di corte d'appello è nominata una sottocommissione di tre componenti, due dei quali avvocati, presieduta da un avvocato, con la possibilità di ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati. Il comma 8 conferma l'incompatibilità degli avvocati componenti degli organi forensi e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; il comma 9 introduce, secondo il criterio, l'ineleggibilità degli avvocati componenti della commissione nelle elezioni immediatamente successive alla cessazione dell'incarico.

I commi da 10 a 12 riproducono la disciplina dei segretari, degli abbinamenti per la correzione, degli ispettori e del decreto di indizione della sessione, che disciplina anche gli strumenti compensativi per i candidati con disturbi specifici di apprendimento. Il comma 13 detta la disciplina transitoria delle verifiche dei corsi di formazione fino al regolamento previsto dall'articolo 68, comma 1. Il comma 14 riproduce la disciplina del certificato per l'iscrizione nell'albo. I commi 15 e 16 recano la clausola di invarianza, con la salvezza della tassa erariale, e pongono a carico del candidato le spese della sessione nella misura forfetaria di 62 euro, aggiornata ogni tre anni con il decreto che stabilisce le modalità di versamento.

Articolo 70 (Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato)

L'articolo detta la disciplina transitoria del titolo IV. Il comma 1 applica le nuove disposizioni ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68, comma 1; il comma 2 mantiene per gli altri tirocini la disciplina della legge n. 247 del 2012. Il comma 3 assegna tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti alle scuole forensi già costituite per adeguare i propri ordinamenti e agli altri soggetti che organizzano corsi

di formazione per chiedere l'accreditamento al Consiglio nazionale forense; il comma 4 consente, nelle more, l'erogazione dei corsi anche ai fini del certificato di compiuta pratica. Il comma 5 fissa la decorrenza della nuova disciplina dell'esame alla sessione dell'anno 2027.

Titolo V – Procedimento disciplinare

Il titolo V attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), della legge di delega e sostituisce il titolo V della legge n. 247 del 2012 (articoli da 50 a 63). Si articola in tre capi: disposizioni generali (articoli da 71 a 79); procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina (articoli da 80 a 86); impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari (articoli da 87 a 91). Il procedimento è ricostruito secondo le fasi indicate dal criterio: filtro dell'adunanza plenaria, istruttoria preliminare affidata a un consigliere istruttore, dibattimento davanti a una sezione giudicante, impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense.

CAPO I – Disposizioni generali (articoli da 71 a 79)

Articolo 71 (Consigli distrettuali di disciplina)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 1), 1.1), 1.2) e 2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 50, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 attribuisce il potere disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense. Il comma 2 ne fissa la sede nel capoluogo distrettuale e prevede che i componenti siano eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entrino in carica il 1° gennaio successivo. Il comma 3, in luogo della regola proporzionale vigente, stabilisce il numero dei consiglieri eletti da ciascun consiglio dell'ordine, da due a otto secondo la composizione del consiglio, e riserva almeno un terzo degli eletti al genere meno rappresentato, secondo il principio di equilibrio tra i sessi richiesto dal numero 1). I commi 4 e 5 attuano i numeri 1.1) e 1.2): mandato triennale, divieto di più di tre elezioni consecutive, ineleggibilità di chi ha subito una sanzione disciplinare definitiva o non è in regola con gli obblighi formativi, dichiarativi e contributivi. Il comma 6 riduce le sezioni a tre titolari e due supplenti, come richiede il numero 2), escludendone i membri appartenenti all'ordine dell'incolpato. Il comma 7 rimette a un regolamento del Consiglio nazionale forense l'elezione, il funzionamento dei consigli e il procedimento.

Articolo 72 (Competenza disciplinare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 3), 9.1) e 9.4), della legge di delega e sostituisce l'articolo 51, commi 2 e 3, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 conferma la competenza del consiglio distrettuale del distretto di iscrizione o di quello del luogo del fatto, secondo il principio di prevenzione riferito all'iscrizione della notizia nel registro dell'articolo 80, comma 4. Il comma 2, in attuazione del numero 3), attribuisce la competenza al consiglio distrettuale viciniore, individuato con il regolamento dell'articolo 71, comma 7, quando la notizia provenga da o riguardi delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense,

componenti dell'Organismo congressuale forense, consiglieri degli ordini o del consiglio distrettuale del distretto, anche se la segnalazione proviene dal consigliere nazionale forense del distretto. Il comma 3 affida al Consiglio nazionale forense i conflitti di competenza. Il comma 4 riproduce l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare notizia al consiglio distrettuale dell'esercizio dell'azione penale, delle misure cautelari o di sicurezza, delle perquisizioni e dei sequestri e dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio, come richiede il numero 9.1). Il comma 5, in attuazione del numero 9.4), prevede che la cancellazione dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia interrompa il procedimento, con sospensione della prescrizione, e che il procedimento riprenda in caso di reinscrizione: è il meccanismo indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2025 in luogo del divieto di cancellazione dell'articolo 57 della legge n. 247 del 2012.

Articolo 73 (Contenuto della decisione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 6), della legge di delega e sostituisce l'articolo 52 della legge n. 247 del 2012. La decisione può pronunciare il proscioglimento o irrogare l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione. La durata minima della sospensione scende da due mesi a un mese. Il richiamo verbale non è più tra gli esiti della decisione e trova disciplina autonoma nell'articolo 75.

Articolo 74 (Sanzioni)

L'articolo sostituisce l'articolo 53 della legge n. 247 del 2012 e ne riproduce la definizione delle sanzioni e dei presupposti di applicazione (commi da 1 a 3). Il comma 4 definisce la radiazione come cancellazione dall'albo o dal registro e vi colloca la regola sulla reinscrizione del radiato, oggi nell'articolo 62, comma 10, della legge n. 247 del 2012, portando il termine da cinque a sei anni dall'esecutività del provvedimento.

Articolo 75 (Richiamo verbale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 7), della legge di delega, che prevede *«un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata deliberazione di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile»*. Il comma 1 affida la deliberazione all'assemblea del consiglio distrettuale per infrazioni lievi e scusabili; il comma 2 prevede la notifica del provvedimento con l'avviso che l'opposizione può essere proposta entro quindici giorni; in caso di opposizione il procedimento è assegnato alla sezione e il consigliere istruttore procede ai sensi dell'articolo 82 (comma 3); il richiamo non opposto non è impugnabile ed è annotato nel fascicolo personale (comma 4).

Articolo 76 (Prescrizione dell'azione disciplinare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 5.1) e 5.2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 56 della legge n. 247 del 2012. Resta fermo il termine di sei anni dal fatto (comma 1). Il comma 2 individua le cause di sospensione: la cancellazione dell'iscritto (articolo 72, comma 5), la sospensione per ragioni connesse al processo penale (articolo 77, comma 2), il legittimo impedimento (articolo 85, comma 4) e l'istanza di ricsuzione (articolo 86, comma 5). Il comma 3 conferma gli atti interruttivi; il comma 4 fa decorrere da ogni interruzione un nuovo termine, senza indicarne una durata diversa da quella ordinaria, e conferma che il termine non può essere prolungato di oltre un quarto, senza computare i periodi di sospensione.

Articolo 77 (Rapporto con il processo penale)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 4), della legge di delega e riunisce gli articoli 54 e 55 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 conferma l'autonomia del procedimento disciplinare. Il comma 2 consente di sospenderlo motivatamente, per acquisire atti indispensabili del processo penale, non oltre il deposito del provvedimento che definisce il primo grado, in luogo del limite di due anni della disciplina vigente. I commi 3 e 4 disciplinano la riapertura del procedimento in caso di contrasto tra la decisione disciplinare e la sentenza penale, davanti a una diversa sezione e con un diverso consigliere istruttore; la riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni in corso.

Articolo 78 (Comunicazioni e notifiche)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.7), della legge di delega: le comunicazioni del consiglio distrettuale sono inviate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; le notificazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite ufficiale giudiziario (comma 1). Il comma 2 prevede la comunicazione al segnalante della chiusura del procedimento, che la legge n. 247 del 2012 prevede per la sola archiviazione (articolo 58, comma 4).

Articolo 79 (Poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense)

L'articolo riproduce l'articolo 63, comma 1, della legge n. 247 del 2012: il Consiglio nazionale forense può chiedere notizie sull'attività disciplinare e nominare ispettori, scelti tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale, che esaminano gli atti, compresi quelli dei procedimenti archiviati, e riferiscono con osservazioni e proposte (commi 1 e 2). Il comma 3 subordina la decadenza dei componenti, che la disciplina vigente non condiziona, alla scarsa laboriosità abituale; al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

CAPO II – Procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina (articoli da 80 a 86)

Articolo 80 (Notizia di fatti di rilievo disciplinare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 50, comma 4, e l'articolo 58, comma 1, della legge n. 247 del 2012. La notizia può pervenire al consiglio distrettuale direttamente, tramite il consiglio dell'ordine o su segnalazione dell'autorità giudiziaria (comma 1). Il presidente del consiglio distrettuale ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, chiede il fascicolo personale e la notifica all'iscritto, che può presentare deduzioni entro venti giorni: le garanzie difensive sono così anticipate alla fase della notizia (comma 2). Il comma 3 disciplina la trasmissione della notizia presentata al consiglio dell'ordine; il comma 4 prevede l'iscrizione nel registro delle segnalazioni; il comma 5 la comunicazione al segnalante, con l'avvertimento della facoltà di accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la comunicazione della chiusura del procedimento.

Articolo 81 (Determinazioni dell'adunanza plenaria)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2) e 2.1), della legge di delega, che prevede *«che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure assegni il procedimento alla sezione giudicante secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza nonché nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato»*. I commi 1 e 2 regolano il quorum dell'adunanza e l'esclusione dei componenti eletti nella circoscrizione dell'ordine dell'iscritto. Il comma 3 prevede l'archiviazione senza formalità per prescrizione o manifesta infondatezza e l'applicazione del richiamo verbale; i commi 4 e 5 ne disciplinano le notificazioni. Il comma 6 prevede, negli altri casi, l'assegnazione alla sezione e la nomina del consigliere istruttore tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Articolo 82 (Fase istruttoria preliminare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2.2) e 9.2), della legge di delega e sostituisce l'articolo 58, commi 2 e 3, della legge n. 247 del 2012. Il consigliere istruttore conduce la fase istruttoria preliminare ed entro sei mesi dalla nomina comunica all'iscritto l'avvio della fase, compie gli accertamenti necessari, comunica il deposito degli atti, con l'avvertimento che entro venti giorni l'incolpato può estrarre copia, chiedere di essere ascoltato anche con l'assistenza di un difensore e depositare memorie e documenti, e infine propone alla sezione l'archiviazione o cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione. Il capo di incolpazione, oggi approvato dal consiglio distrettuale su proposta del consigliere istruttore, è così formulato direttamente da quest'ultimo.

Articolo 83 (Archiviazione)

L'articolo disciplina la decisione della sezione sulla richiesta di archiviazione: la sezione può accoglierla motivatamente (comma 1); la delibera è comunicata al segnalato e al suo difensore e notificata al consiglio dell'ordine, alla procura della Repubblica e alla procura generale, con l'avvertimento della facoltà di impugnazione ai sensi dell'articolo 87 (comma 2); se

la sezione non accoglie la richiesta, gli atti tornano al consigliere istruttore per la formulazione del capo di incolpazione e la citazione davanti a una diversa sezione (comma 3).

Articolo 84 (Citazione a giudizio)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 9.2) e 9.3), della legge di delega e sostituisce l'articolo 59, comma 1, lettere b) e d), della legge n. 247 del 2012. La citazione è notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica almeno trenta giorni liberi prima della comparizione e contiene, a pena di inammissibilità, gli elementi indicati nelle lettere da a) a i), tra i quali, come elementi nuovi, l'avviso del diritto di accesso agli atti e l'avviso al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica della facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni, in attuazione del numero 9.3).

Articolo 85 (Dibattimento)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 2.3) e 9.5), della legge di delega e sostituisce l'articolo 59, comma 1, lettere da e) a n), della legge n. 247 del 2012. I commi da 1 a 3 disciplinano l'assunzione delle prove e l'utilizzabilità delle dichiarazioni, dei documenti e degli atti del procedimento penale. Il comma 4, in attuazione del numero 9.5), disciplina il legittimo impedimento dell'incolpato o del difensore, con sospensione della prescrizione per non più di sessanta giorni. Il comma 5, secondo il numero 2.3), prevede la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale quando emerga un fatto diverso o nuovo; il comma 6 consente in ogni momento la declaratoria di prescrizione. I commi 7 e 8 regolano la discussione e la deliberazione e consentono alla sezione di riqualificare il fatto, anche in senso più grave, con l'avviso all'incolpato e un termine non inferiore a venti giorni per le difese quando la riqualificazione comporta una sanzione più grave. Il comma 9 fissa in trenta giorni il termine per il deposito della decisione, raddoppiabile per le decisioni complesse; il comma 10 rinvia al codice di procedura penale, se compatibile.

Articolo 86 (Casi di astensione e ricusazione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.6), della legge di delega e non ha corrispondenti nella legge n. 247 del 2012. I componenti delle sezioni possono essere ricusati per i motivi degli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e per i rapporti di associazione, collaborazione o condivisione dei locali con l'incolpato, e devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione (comma 1). Sulla ricusazione decide un'altra sezione o il consiglio distrettuale viciniore (comma 2); il comma 3 disciplina l'astensione per gravi ragioni di convenienza. L'istanza, a pena di inammissibilità motivata e proposta prima del dibattimento, sospende il procedimento e la prescrizione (commi 4 e 5). I commi 6 e 7 regolano la decisione e la sostituzione del componente ricusato; il comma 8 rende i provvedimenti di inammissibilità o di rigetto impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni, senza effetto sospensivo automatico.

CAPO III – Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari (articoli da 87 a 91)

Articolo 87 (Impugnazione delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 9.3) e 9.8), della legge di delega e sostituisce l'articolo 61 della legge n. 247 del 2012. Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense contro le decisioni che definiscono il procedimento e contro le archiviazioni è portato a sessanta giorni dalla notifica, in luogo di trenta giorni dal deposito; sono legittimati l'incolpato, il consiglio dell'ordine e il procuratore della Repubblica, secondo il numero 9.3) (comma 1). Il ricorso è depositato presso il consiglio distrettuale e contiene, a pena di inammissibilità, gli estremi del provvedimento, i capi impugnati con le richieste di riforma e i motivi (comma 2); ne sospende l'esecuzione (comma 3). Per il resto si applicano le disposizioni sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense (comma 4).

Articolo 88 (Sospensione cautelare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.9), della legge di delega e sostituisce l'articolo 60 della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 individua i casi indicati dal criterio: misura cautelare detentiva o interdittiva non impugnata o confermata, pena accessoria dell'articolo 35 del codice penale irrogata con la sentenza di primo grado, misura di sicurezza, condanna in primo grado per reati propri del difensore o condanna definitiva non inferiore a tre anni. I commi da 2 a 6 riprendono la durata massima di un anno, l'esecutività dalla notifica, la perdita di efficacia decorsi sei mesi senza decisione o in caso di proscioglimento, avvertimento o censura, la revoca e la modifica; il comma 2 aggiunge che l'impugnazione non ne sospende gli effetti e il comma 3 ne affida la deliberazione, previa audizione anche telematica, alla sezione già designata o a quella designata contestualmente alla nomina del consigliere istruttore. Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense è portato da venti a trenta giorni (comma 7).

Articolo 89 (Esecutività della decisione disciplinare)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.10), della legge di delega, che prevede che le decisioni di condanna siano esecutive «*senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato*», e sostituisce l'articolo 62, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2012. Il comma 1 individua i momenti da cui le decisioni di condanna sono esecutive; il comma 2 prevede la sospensione dell'esecuzione se le sezioni unite della Corte di cassazione sospendono l'efficacia della sentenza del Consiglio nazionale forense; il comma 3 fa decorrere gli effetti della sospensione e della radiazione dal giorno successivo, senza ulteriore avviso.

Articolo 90 (Esecuzione delle sanzioni)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 9.11), della legge di delega e sostituisce l'articolo 62, commi da 3 a 9, della legge n. 247 del 2012. La competenza per l'esecuzione resta al consiglio dell'ordine di iscrizione (comma 1). Il comma 2 stabilisce che, in

caso di più sospensioni, si esegua prima quella divenuta esecutiva per prima; il comma 3 prevede l'annotazione delle sanzioni definitive e del richiamo verbale nel fascicolo personale e la loro trasmissione all'archivio centrale dell'articolo 27. Il comma 5 amplia i periodi da detrarre dalla sospensione, secondo il criterio: oltre alla sospensione cautelare per il medesimo fatto, l'interdizione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e le sospensioni o radiazioni sofferte per fatti diversi e successivi conclusi con proscioglimento nel merito. Il comma 6 sostituisce l'affissione presso gli uffici del consiglio con la pubblicazione in un'apposita sezione dell'albo telematico; il comma 7 rinvia l'esecuzione nei confronti dell'iscritto cancellato alla data della reinscrizione.

Articolo 91 (Riabilitazione)

L'articolo attua l'articolo 2, comma 1, lettera cc), numero 8), della legge di delega, che prevede *«l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva»*. L'istituto non ha precedenti nella legge n. 247 del 2012. La riabilitazione può essere chiesta, per una sola volta, in assenza di ulteriori illeciti e di procedimenti pendenti e, in caso di condanna penale per gli stessi fatti, dopo la riabilitazione penale, decorsi da uno a sette anni secondo la sanzione (comma 1); fa cessare tutti gli effetti della sanzione (comma 2); è annotata nel fascicolo personale ma non compare in documenti o certificazioni, salvo che su richiesta dell'autorità giudiziaria (comma 3). Il comma 4 la estende alle sanzioni già definitive all'entrata in vigore.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Il titolo VI reca le disposizioni transitorie e finali richieste dall'articolo 2, comma 2, della legge di delega.

Articolo 92 (Disposizione finale)

L'articolo riproduce l'articolo 66 della legge n. 247 del 2012, che esclude l'applicazione alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense della disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 93 (Disposizioni transitorie)

Attesa la natura giustiziale del procedimento che si svolge innanzi ai consigli distrettuali di disciplina, il comma 1 dispone in prima battuta l'applicazione delle norme relative alla composizione dell'organo di disciplina e al procedimento (capi I e II del titolo V) ai procedimenti nei quali la notizia di illecito sia pervenuta dopo l'entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti del Consiglio nazionale forense (articolo 71, comma 7), in ossequio al criterio del *tempus regit processum*. Il medesimo principio è richiamato con riferimento all'articolo 88, disposizione del capo III che disciplina il subprocedimento di sospensione cautelare disciplinare.

Lo stesso comma consente di applicare la normativa riformata ai procedimenti pendenti nei quali, all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati, non sia stato ancora approvato il capo di incolpazione: in tal caso il procedimento prosegue secondo le forme più garantiste e celeri dettate dalla disciplina di nuovo conio. La previgente disciplina continua, invece, a trovare applicazione ai procedimenti nei quali il capo di incolpazione è già stato approvato, in stato avanzato di trattazione, attesa l'irrazionalità dell'innesto in sede dibattimentale di disposizioni nuove strutturalmente incompatibili con quelle previgenti.

Il comma 2 applica le cause di sospensione della prescrizione dell'articolo 76, comma 2, ai soli illeciti successivi all'entrata in vigore del decreto. Il comma 3, anch'esso applicativo del principio del *tempus regit processum*, chiarisce che il nuovo regime dei termini e delle impugnazioni delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina (articolo 87) si applica a quelle depositate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Le ulteriori disposizioni del capo III del titolo V nonché, per quanto qui attiene, gli articoli 59 e 60, commi 1 e 2, relativi all'attività giurisdizionale del Consiglio nazionale forense, non necessitando di regolamenti di attuazione né di uno specifico regime transitorio, sono sottoposti al regime generale previsto per l'entrata in vigore del decreto.

Il comma 4 detta la disciplina transitoria dei consigli distrettuali di disciplina, con la funzione di allinearne i mandati al nuovo ciclo dei consigli dell'ordine. A regime, l'articolo 71, commi 2 e 4, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera cc), numeri 1) e 1.1), della legge di delega, prevede che i componenti del consiglio distrettuale di disciplina siano eletti dai consigli dell'ordine entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria, entrino in carica il 1° gennaio successivo e durino in carica tre anni. Il mandato del consiglio distrettuale risulta così sfalsato di un anno rispetto a quello, anch'esso triennale, dei consigli dell'ordine (articolo 39, comma 2), e ciascun consiglio distrettuale è eletto dai consigli dell'ordine della consiliatura in corso.

Poiché i consigli distrettuali oggi in carica sono stati costituiti secondo la disciplina previgente, in date non necessariamente coincidenti, il comma 4 ne fissa per tutti la cessazione al 31 dicembre del primo anno della prima consiliatura ordinaria dei consigli dell'ordine eletta dopo l'entrata in vigore del decreto. A quella data i consigli dell'ordine neoeletti avranno già eletto, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, i nuovi consigli distrettuali, che entrano in carica il 1° gennaio successivo. Da quel momento tutti i consigli distrettuali di disciplina seguono il medesimo ciclo triennale, collegato a quello dei consigli dell'ordine. La scadenza così determinata non coincide necessariamente con quella del mandato in corso e, secondo la data di costituzione di ciascun consiglio distrettuale, può abbreviarlo o prolungarlo: è l'effetto necessario dell'allineamento, che evita la coesistenza di consigli distrettuali con scadenze diverse e assicura che ciascuno sia eletto dai consigli dell'ordine in carica.

Il comma 5 stabilisce che, ai fini del limite di tre mandati degli articoli 51 e 57, si computano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore del decreto, a prescindere dalla loro durata. Il comma 6 mantiene in vigore i decreti e i regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012 fino all'adozione di quelli previsti dal decreto.

Articolo 94 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo attua l'articolo 3 della legge di delega (*«Dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»*): salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 15, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 95 (Entrata in vigore)

L'articolo dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2026, N. 137, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14»;

VISTA la legge 28 luglio 2026, n. 137, recante: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense»;

VISTO il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»;

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante: «Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali»;

VISTA la legge 12 luglio 2017, n. 113, recante: «Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi»;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante: «Disciplina dell'ordinamento forense»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del _____;

SENTITO il Consiglio nazionale forense;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Principi generali

ART. 1

(Libertà e indipendenza dell'avvocato)

1. La professione di avvocato è libera e indipendente. L'avvocato partecipa alla realizzazione del giusto processo e alla difesa dei diritti e delle libertà e concorre a garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
2. L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione.

ART. 2

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. Il presente decreto, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
 - a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
 - b) tutela l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
 - c) promuove l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

ART. 3

(Diritti, doveri e ruolo dell'avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4.
2. L'avvocato garantisce l'effettività della tutela dei diritti.

3. L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti.
4. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
5. Le istituzioni forensi partecipano e intervengono con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia nei casi previsti dalla legge.
6. L'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. La professione forense, tenendo conto del rilievo sociale della difesa, è esercitata con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza.
7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti, in quanto iscritto nei relativi elenchi.

ART. 4

(Attività professionali dell'avvocato)

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 69, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 32. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, sono iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresì iscritti:
 - a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione, salva la riabilitazione nei casi di censura. L'iscritto, nei successivi tre anni, non può esercitare la professione nel distretto nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;
 - b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.
2. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

3. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.
4. Fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, ove connessa all'attività giurisdizionale, è di competenza degli avvocati.
5. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere svolte anche in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le attività di cui al primo periodo possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse degli associati e iscritti.
6. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale ove connesse all'attività giurisdizionale.
7. Le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale sono disciplinate dalla legge.
8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che sono o sono stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
9. L'uso del titolo è vietato a chi è stato radiato o ha perduto i requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo o per il suo mantenimento.

ART. 5

(Il giuramento dell'avvocato)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al Consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando le seguenti parole:
"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di

osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

ART. 6

(Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata al conseguimento delle competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché all'apprendimento e al rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche.
2. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo IV.
3. Non sono ammesse modalità di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 65.
4. I praticanti osservano le stesse regole deontologiche degli avvocati e sono soggetti a responsabilità disciplinare.

ART. 7

(Segreto professionale)

1. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
3. Il segreto professionale si estende a qualsiasi supporto materiale o immateriale quali ad esempio, documenti cartacei, elettronici, video o audio.
4. Il segreto professionale è indisponibile. È consentito all'avvocato derogare agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
 - a) per lo svolgimento dell'attività di difesa, quando indispensabile alla tutela o all'esercizio di un diritto;
 - b) per impedire la commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza;
 - c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

- d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo previsti dal presente articolo.
 6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
 7. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati, o multidisciplinare, o in una rete professionale, al segreto sono tenuti anche gli associati, gli altri soci e gli altri soggetti facenti parte della rete. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se non si tratti di associazioni professionali, di società tra avvocati o multidisciplinari, o di reti professionali.
 8. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce anche illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

ART. 8

(Deontologia)

1. L'avvocato e il praticante avvocato esercitano la professione uniformandosi al codice deontologico forense emanato dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera d).
2. Il Consiglio nazionale forense, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, emana e aggiorna, con cadenza almeno triennale, il codice deontologico curandone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza.
3. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei rapporti con il cliente, con le controparti, con i colleghi e con i magistrati, e con altri professionisti e con gli organi di comunicazione e di stampa. Le norme del codice deontologico, per quanto possibile, sono caratterizzate

dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

ART. 9

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato comunica al Consiglio dell'Ordine gli estremi della propria polizza assicurativa, compresa ogni successiva variazione e, ove richiesto, comunica gli estremi della medesima polizza assicurativa anche al cliente.
2. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

ART. 10

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignità e integrità della professione nonché del segreto professionale, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

ART. 11

(Compenso per l'attività professionale)

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale e deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. La pattuizione dei compensi è libera, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
3. È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico. Il professionista comunica in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
5. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, ogni due anni, e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
6. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale e che risultino ancora creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi.
8. Oltre al compenso per la prestazione professionale, sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente nonché il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura è determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto l'avvocato affinché esperisca un tentativo di conciliazione.
10. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o dei suoi eredi, rilascia un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. In caso di rilascio del parere di cui al primo periodo, può essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

ART. 12

(Mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o rifiutare ogni incarico. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche in proprio, salve le limitazioni previste dalla legge.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Nell'esercizio della sua attività l'avvocato può farsi sostituire da altro avvocato o da un praticante abilitato di cui all'articolo 65, comma 7, con delega verbale.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

CAPO II

Modalità di svolgimento della professione

ART. 13

(L'attività professionale dell'avvocato)

1. La professione forense può essere esercitata in forma individuale ovvero attraverso la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali.
2. L'avvocato può partecipare a più associazioni, società tra avvocati o reti professionali. Le prestazioni rese dall'avvocato tramite la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco ed albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.
3. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.
4. La partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali deve esser svolta con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

ART. 14

(L'associazione professionale forense)

1. L'attività professionale dell'avvocato può essere esercitata in forma associata, unitamente ad altri liberi professionisti purché iscritti ad albo professionale. All'associazione professionale forense devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e comunque la maggioranza degli associati deve essere costituita da avvocati. L'associazione riporta nella sua denominazione l'indicazione "associazione" o "studio associato".
2. Ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legittimazione processuale dell'associazione, salvo diverso accordo. Il mandato conferito ad un'associazione professionale forense consente a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della medesima associazione.
3. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se gli associati sono in maggioranza avvocati iscritti all'albo. L'associazione è obbligata a comunicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza il venir meno del requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Le associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'associazione può avere sedi secondarie.

5. Il contratto associativo deve indicare:
- a) la sede;
 - b) la durata;
 - c) i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dello studio o i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attività;
 - d) la garanzia e i rischi dei conferimenti;
 - e) le modalità di ripartizione nei guadagni e nelle perdite;
 - f) la restituzione dei beni conferiti in godimento;
 - g) le cause di recesso e le regole di liquidazione della quota dell'associato receduto;
 - h) le specifiche ipotesi di esclusione dell'associato;
 - i) le cause di scioglimento dell'associazione.
6. L'associato può essere escluso dagli altri associati se sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. In tal caso, l'esclusione è deliberata dalla maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, ed ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Entro questo termine l'associato escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se l'associazione si compone di due associati, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. Salva la fase cautelare della sospensione del provvedimento di esclusione, il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere preceduto a pena di improcedibilità dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta l'associazione; durante il tentativo di conciliazione avanti al Consiglio dell'Ordine rimane sospeso il termine per l'opposizione al provvedimento di esclusione.
7. La cancellazione o radiazione dell'associato dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dall'associazione.
8. Gli avvocati e le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. Ogni avvocato associato è tenuto, per conto dell'associazione, al rispetto degli obblighi derivanti dagli oneri previdenziali come definiti dai regolamenti della Cassa forense.
10. Le associazioni professionali forensi uniformano il contratto associativo alle disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

ART. 15

(Reti tra avvocati e reti multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Alla rete multidisciplinare devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. I contratti di rete multidisciplinari possono essere stipulati dagli iscritti all'albo forense, unitamente ad altri liberi professionisti iscritti in appositi albi e appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro della giustizia 4 febbraio 2016, n. 23.
2. I contratti di rete partecipati da avvocati sono iscritti in una apposita sezione dell'albo dell'ordine forense nel cui circondario hanno sede. Il contratto di rete deve indicare la sede dove si trova il centro principale degli affari. La rete tra avvocati o multidisciplinare può avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla rete deve darne comunicazione anche al consiglio dell'ordine di iscrizione, se diverso dal centro principale degli affari.
3. Il contratto di rete tra avvocati o multidisciplinare che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale è dotato di soggettività giuridica se stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscritto in apposita sezione speciale dell'albo tenuto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e di tutti gli altri ordini di appartenenza nel cui circondario ha sede.
4. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non pregiudica l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico. È nullo ogni patto contrario.
5. L'attività professionale svolta dagli avvocati per il tramite dei contratti di rete dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle vigenti disposizioni in materia previdenziale.
6. L'avvocato può partecipare a più di una rete tra avvocati o multidisciplinare.
7. Il contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense solo se tra i partecipanti alla rete vi sono almeno due avvocati iscritti all'albo.
8. Le reti tra avvocati o multidisciplinari possono partecipare e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, legge 12 maggio 2017, n. 81.
9. Alle reti tra avvocati o multidisciplinari si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

ART. 16

(Esercizio della professione forense in forma societaria)

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali e a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società. Presso la sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. Le società tra avvocati possono avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla società tra avvocati deve darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione, se diverso dalla sede della società. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona e la violazione di tale obbligo comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle società di cui al comma 1:
 - a) i soci, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo e il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società che è cancellata dall'albo a cura del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta, salvo che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
 - b) possono partecipare anche professionisti iscritti in albi di altre professioni e soci non professionisti sono ammessi soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
 - c) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione è composta da soci avvocati;
 - d) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;
 - e) la quota di partecipazione agli utili generati da attività prestate a favore del socio non professionista o dei soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, è determinata secondo criteri di proporzionalità, facendo salva, per le altre attività, la possibilità di riconoscere ai soci non professionisti una quota di partecipazione agli utili non proporzionale alla quota di partecipazione, ma comunque non superiore al 33 per cento di quella spettante ai soci professionisti.
3. Nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di

interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo è previamente comunicato al cliente per iscritto.

4. La responsabilità della società non esclude la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituiscono, se definitive, causa di esclusione di diritto dalla società di cui al comma 1. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina.
6. Le società di cui al comma 1 sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.
7. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" o "società tra professionisti".
8. Le società di persone, le società di capitali o le società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8. Il regolamento di cui al primo periodo è sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
10. Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del medesimo esercizio. La distribuzione degli utili della società tra avvocati non deve determinare, né direttamente né indirettamente, interferenza alcuna sull'indipendenza, sull'autonomia e sulla libertà decisionale dei soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale e deve garantire ai medesimi soci professionisti un compenso equo e

proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni professionali effettivamente rese.

11. Il socio non professionista, il relativo titolare effettivo e i soggetti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo non possono, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni statutarie, patti parasociali, accordi di investimento o di finanziamento, contratti di servizio o di licenza, disponibilità di beni o infrastrutture essenziali o altri vincoli giuridici o economici, esercitare sulla società tra avvocati un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 3 del codice civile o comunque un'influenza determinante idonea a condizionare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dei soci professionisti o degli avvocati incaricati, ovvero le decisioni relative agli incarichi professionali.
12. L'avvocato può partecipare a più di una società tra avvocati.
13. Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 13 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza.
14. Le società tra avvocati devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto

ART. 17

(Conferimento dell'incarico da parte di un terzo)

1. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita.
2. L'incarico può essere conferito da un terzo, nell'interesse della parte assistita, e deve essere svolto nell'interesse esclusivo di quest'ultima.
3. L'incarico conferito dal terzo può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non deve pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito.

ART. 18

(Monocommittenza)

1. L'avvocato può esercitare l'attività in regime di monocommittenza in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui all'articolo 14, o di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'articolo 15 o di una società tra avvocati di cui all'articolo 16, a fronte di un compenso.

2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza è senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva e ha la natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
3. Il contratto tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:
 - a) la durata del rapporto;
 - b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;
 - c) il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, quando tale formazione specialistica è richiesta dal committente o è con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa, delle spese sostenute per eventuali incarichi e svolti in esecuzione del contratto e su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del committente;
 - d) un periodo iniziale non superiore a sei mesi durante il quale il contratto può essere risolto da entrambe le parti senza alcun termine preventivo per l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;
 - e) un termine preventivo entro il quale le parti devono comunicare il recesso a pena di inefficacia del recesso stesso non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni.
4. Il compenso di cui al comma 3, lettera b), deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il mancato rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera e), comporta l'obbligo della parte che recede di corrispondere un importo, a titolo di indennità, calcolato sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e della durata del termine stesso. Il termine preventivo di cui al comma 3, lettera e), non si applica nel caso di scioglimento del contratto di monocommittenza per grave inadempimento dell'avvocato in regime di monocommittenza o dell'avvocato committente.
6. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole ad esse conformi.
7. Il committente agevola l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale, e contribuisce alla sua formazione anche deontologica.

8. L'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.
9. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, secondo le modalità dell'articolo 2596 del codice civile, che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attività professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza. Il patto di non concorrenza non può eccedere i due anni e ha ad oggetto l'obbligo di non assistere i clienti del committente al momento dello scioglimento del rapporto.
10. Fatta salva l'applicazione degli articoli 2598, 2599, 2600 e 2601 codice civile, sono comunque considerati atti di concorrenza sleale la sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori e l'utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.
11. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni, dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, non è consentito il recesso da parte del committente e il rapporto contrattuale rimane sospeso senza obbligo di erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni in materia di previdenza e assistenza applicabili. Quando l'indisponibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permane oltre i termini di cui al primo periodo, il committente può recedere nel rispetto del termine preventivo di cui al comma 3, lettera e).
12. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell'iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.
13. L'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura un'ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a).

ART. 19

(Collaborazione continuativa)

1. L'avvocato può prestare attività di collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare, o di una società tra avvocati.
2. Il contratto di collaborazione continuativa deve essere provato per iscritto e contiene i seguenti elementi:
 - a) la durata del rapporto;
 - b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;
 - c) il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.
3. Gli accordi adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. L'avvocato in regime di collaborazione continuativa è tenuto a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.
5. Nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio è vietato il recesso da parte del committente e il contratto è sospeso senza erogazione del corrispettivo, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di previdenza e assistenza applicabili.
6. Le prestazioni svolte dall'avvocato in regime di collaborazione continuativa con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione, per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e ai fini dell'iscrizione in ogni altro elenco ed albo per i quali sia richiesta una previa esperienza professionale.

CAPO III

Formazione e aggiornamento professionale

ART. 20

(Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale)

1. L'avvocato cura la formazione professionale dimostrando, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di aver assolto l'obbligo di aggiornamento attraverso la partecipazione, continua e costante nel tempo, ad iniziative formative, anche quale formatore, che garantiscono e assicurano la qualità delle prestazioni professionali nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia .

ART. 21

(Cause di esenzione)

1. L'avvocato sospeso dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 30 è esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale limitatamente al periodo in cui ricopre la carica. È, altresì, esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica, l'avvocato che compone, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali.
2. I professori universitari, anche collocati a riposo, e i ricercatori di ruolo confermati in materie giuridiche sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense.
3. Il Consiglio nazionale forense con il regolamento di cui all'articolo 22 può stabilire ulteriori cause di esenzione tenendo conto:
 - a) dell'anzianità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) parametrata all'anzianità pensionistica;
 - b) di particolari condizioni soggettive che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

ART. 22

(Competenza del Consiglio nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense, con proprio regolamento:
 - a) stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati e idonei strumenti di controllo;
 - b) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera o), delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere s) e t), di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali delle università che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa;
 - c) individua le misure per incentivare, unitamente al sistema generale di formazione e aggiornamento professionale, quello individuale ispirandosi a criteri di premialità tra

cui: l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, la frequentazione o la partecipazione, con esito positivo, ove previsto, di corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorità amministrative e giurisdizionali;

- d) determina i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale.
- 2. Il Consiglio nazionale forense rilascia motivato parere sui provvedimenti, normativi e amministrativi riguardanti i corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorità amministrative o giurisdizionali.

ART. 23

(Funzioni degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati)

- 1. La formazione e l'aggiornamento professionale sono svolti, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 22, dagli ordini territoriali, dalle unioni regionali e interregionali, dalle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere s) e t), e dagli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro. Le attività di cui al primo periodo sono tendenzialmente gratuite.
- 2. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
- 3. Per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale, gli ordini territoriali, le unioni regionali e interregionali, le associazioni forensi e gli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro, possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuità dell'attività realizzata.

ART. 24

(Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale)

- 1. L'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, non ha assolto all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale provvede entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o aggiornamento, l'ordine che tiene l'albo a cui è iscritto l'avvocato lo diffida formalmente a provvedere entro il termine di cui al primo periodo decorso inutilmente il quale, previa sua audizione, lo sospende dall'esercizio della professione con effetto immediato. Il provvedimento con cui è applicata

la sospensione amministrativa è impugnabile innanzi al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla comunicazione. La sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver compiutamente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.

ART. 25

(Titolo di avvocato specialista)

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, che ne disciplina anche le modalità di mantenimento.
2. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con il regolamento di cui al comma 1.
3. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista alternativamente:
 - a) frequentando, con esito positivo, corsi di specializzazione organizzati in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s);
 - b) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla presentazione della domanda attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo e la prevalenza è valutata dal Consiglio nazionale forense secondo i parametri e i criteri indicati con il decreto di cui al comma 1.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera a), i corsi possono essere organizzati anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e la loro frequenza con esito positivo non può essere anteriore di tre anni rispetto alla domanda di conseguimento del titolo di specialista.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi di specializzazione nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta al Consiglio nazionale forense che, nei casi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, può revocarlo, previa audizione dell'avvocato specialista.
6. I professori universitari e i ricercatori di ruolo possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, possono conseguire il titolo di specialista in uno dei settori di specializzazione di cui al comma 2, ferma restando la riconducibilità del curriculum di dottorato al settore di specializzazione e comunque dimostrando di aver esercitato, nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda, attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intendono conseguire il titolo.

TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI

ART. 26

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
 - a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo nel quale, per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
 - b) gli elenchi degli avvocati specialisti;
 - c) il registro dei praticanti;
 - d) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge.
2. La scheda personale di ciascun iscritto deve contenere le seguenti informazioni: luogo, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale afferenza agli albi ed elenchi e registri di cui al comma 1 e relativa data di iscrizione, eventuale afferenza all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale, estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresì l'indicazione dell'eventuale:
 - a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;
 - b) qualità di docente o ricercatore, universitario e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
 - c) sospensione dall'esercizio professionale e della relativa causa;
 - d) radiazione, se divenuta esecutiva;
 - e) abilitazione al patrocinio, per i praticanti;
 - f) condizione di avvocato stabilito, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purché abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
 - g) titolarità di uffici al di fuori del circondario del tribunale;
 - h) afferenza ad un'associazione professionale, ad una società, o ad una rete tra professionisti.
3. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da istituzioni, enti e altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, ai fini dell'annotazione di tali elementi nella propria scheda personale. La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare.
4. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, nonché delle schede personali degli iscritti sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.
5. L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine.

6. Il decreto di cui al comma 4, disciplina altresì le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, negli elenchi e nei registri, nonché delle schede personali degli iscritti, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai consigli dell'ordine e dalla Cassa forense con il sistema centrale gestito dal Consiglio nazionale forense, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e di consentire l'accesso del pubblico alle informazioni di cui al comma 5.

ART. 27

(Archivio centrale delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni)

1. È istituito presso il Consiglio nazionale forense un archivio centrale, tenuto in modalità telematica, delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni dagli albi, dagli elenchi e dai registri di cui all'articolo 26, adottate dal medesimo Consiglio, dai consigli dell'ordine e dai consigli distrettuali di disciplina.
2. Con regolamento del Consiglio nazionale forense sono disciplinate le modalità di trasmissione da parte dei consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi a tutti i provvedimenti disciplinari irrogativi del richiamo verbale o di sanzioni nonché le modalità di trasmissione da parte dei Consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni, nonché le modalità di accesso all'archivio.
3. L'accesso all'archivio centrale telematico è riservato, oltre che al Consiglio nazionale forense, ai consigli dell'ordine, alla Cassa forense e ai consigli distrettuali di disciplina.

ART. 28

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
 - a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
 - b) avere superato l'esame di abilitazione;
 - c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
 - d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 - e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 29;
 - f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 319-*ter*, 321, 372, 373, 374, 374-*bis*, 375, 377, 377-*bis*, 380, 381 e 615-*ter* ;
 - h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 - b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del Consiglio nazionale forense di attestazione di superamento della prova attitudinale.
3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale ed è corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato il quale può presentare ricorso al Consiglio nazionale forense entro sessanta giorni dalla notificazione. Se il consiglio non provvede sulla domanda nel termine di cui al primo periodo, l'interessato può, nei successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, che decide sul merito

- dell'iscrizione. Il provvedimento del Consiglio nazionale forense è immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri comunicano al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
 9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinuncia all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
 - a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
 - b) quando l'iscritto non ha prestato il giuramento di cui all'articolo 5 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
 - c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 33, quando cessa l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta;
 - d) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'articolo 52, comma 6, se non provvedono al pagamento degli importi dovuti, decorsi tre anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.
 10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 17, nei casi seguenti:
 - a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi ma l'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
 - b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica ma l'iscrizione può permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio;
 - c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
 11. Gli effetti della cancellazione dall'albo e dal registro si hanno:
 - a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 9, lettere a), b), c), e d) e per i casi di cui al comma 10;
 - b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio abilitativo;
 - c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria o ad altra data successiva indicata nell'istanza stessa.
 12. Salva l'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione dall'albo o dal registro, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della

- comunicazione. Entro il medesimo termine l'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono comunicate, entro quindici giorni, all'interessato.
 14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto se dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e se è in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) ad h) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
 15. Quando è in corso un procedimento disciplinare la cancellazione è consentita e si applica l'articolo 72, comma 5.
 16. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 14 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 32 se ne è stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.
 17. Quando il consiglio rigetta la domanda oppure dispone, per qualsiasi motivo, la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 59, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il Consiglio nazionale forense provvede in via sostitutiva.
 18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al Consiglio nazionale forense e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

ART. 29

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:
 - a) con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;
 - b) con l'esercizio dell'attività di notaio;
 - c) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
 - d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone.
2. La professione di avvocato è compatibile, oltre che con ogni attività prevista dalla legge:
 - a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

- b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro;
 - c) con la carica di socio illimitatamente responsabile di società tra avvocati e con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;
 - d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato o presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;
 - e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e negli strumenti di composizione della crisi d'impresa;
 - f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici;
 - g) con la carica di amministratore di condominio di edifici;
 - h) con l'attività di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.
3. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e in tal caso devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario
4. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 33.

ART. 30

(Sospensione dall'esercizio della professione)

1. Sono sospesi dall'esercizio della professione forense durante il periodo della carica:
- a) l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati;
 - b) l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;
 - c) l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano;

- d) l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura;
 - e) l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
 3. Della sospensione prevista dai commi 1 e 2 è fatta annotazione nell'albo.

ART. 31

(Esercizio della professione, revisione degli albi, degli elenchi e dei registri e obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

1. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, garantendo la qualità delle prestazioni professionali, al fine di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti.
2. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

ART. 32

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio nazionale forense da chi è iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e ha superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, ha successivamente lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati ai quali sono state conferite le funzioni di legittimità .
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. È fatta

salva, in ogni caso, l'applicazione del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934.

ART. 33

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in enti di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali viene assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico. L'iscrizione nell'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, va assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
3. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento fondamentale del trattamento economico e sono computati ai fini degli emolumenti indiretti o differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva.
4. Per l'iscrizione nell'albo gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. La responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'albo che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
5. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui questi sono iscritti.

ART. 34

(Consulenti legali in diritto estero)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati è istituito il registro dei consulenti legali in diritto estero.
2. Sono iscritti nel registro, a domanda, coloro che sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato non appartenente all'Unione europea con il quale l'Italia ha stipulato, a condizione di reciprocità, un trattato o un accordo internazionale avente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza legale sul diritto dello Stato di origine. Per Stato di origine si intende lo Stato presso il quale il consulente ha conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, per effetto dell'iscrizione nel registro il consulente legale in diritto estero può prestare esclusivamente, in forma singola o associata, attività di consulenza sul diritto dello Stato di origine e sul diritto internazionale, anche se connessa all'attività giurisdizionale.
4. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 3, il consulente legale in diritto estero osserva il Codice deontologico forense ed è soggetto a responsabilità disciplinare. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio distrettuale di disciplina competente secondo i criteri dettati dall'articolo 72, comma 1. I Consulenti legali in diritto estero sono tenuti all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale forense, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali in materia di iscrizione sociale.
5. La perdita dell'abilitazione conseguita nello Stato di origine o la violazione dei limiti di cui all'articolo 4, costituiscono causa di cancellazione dal registro.
6. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 26, comma 4.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L'Ordine Forense

ART. 35

(L'ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense.
3. Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo. Garantiscono il rispetto dei principi previsti dal presente

decreto e delle regole deontologiche dell'attività forense e perseguono finalità di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati con i contributi degli iscritti e con i proventi di attività istituzionali. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

Capo II

Ordine Circondariale

ART. 36

(L'ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dagli articoli 40 e seguenti.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il revisore unico dei conti, o il collegio dei revisori dei conti.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.

ART. 37

(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
 - a) l'assemblea degli iscritti;
 - b) il consiglio;
 - c) il presidente;
 - d) il vicepresidente;
 - e) il segretario;
 - f) il tesoriere;
 - g) l'organo di revisione dei conti.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

ART. 38

(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo con esclusione dei sospesi di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6. Essa approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, esprime il parere sugli argomenti che le vengono sottoposti dal consiglio ed esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualevolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

ART. 39

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
 - a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
 - b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
 - c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
 - d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
 - e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
 - f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
 - g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
3. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione

improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. In caso di mancanza di non eletti sono indette elezioni suppletive.

4. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
5. Il consiglio elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere due vicepresidenti, uno dei quali viene eletto come vicepresidente vicario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
6. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Se non vi provvede, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Gli incarichi giudiziari conferiti ai componenti del consiglio da parte dei magistrati del circondario nell'arco di tempo in cui durano in carica, sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e sul sito del consiglio dell'ordine di appartenenza.
7. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 40

(Modalità di svolgimento delle elezioni dei consigli dell'ordine e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, quando procede con la convocazione per l'elezione del consiglio:
 - a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio da eleggere;
 - b) fissa, con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi entro il successivo 31 gennaio per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata, nonché le modalità di svolgimento.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il Presidente ne cura la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

ART. 41

(Convocazione elettorale)

1. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature.
2. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere nonché l'invito a presentare la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale.
3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, eccetto quelli sospesi dall'esercizio della professione di cui agli articoli 30, commi 1 e 3, e 52, comma 6, mediante messaggio di posta elettronica certificata. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.
4. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'ordine.

ART. 42

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati.

ART. 43

(Candidature)

1. Possono essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro

l'amministrazione della giustizia e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h).

2. Le candidature individuali sono presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il consiglio dell'ordine, dopo aver numerato le candidature individuali in ordine alfabetico, comunica l'elenco così formato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ordine e affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

ART. 44

(Esercizio del voto e tutela delle minoranze)

1. Ogni elettore può esprimere un numero di voti fino ai tre quarti di quello complessivo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto.

ART. 45

(Seggio elettorale)

1. Il seggio elettorale è composto da un presidente, un segretario e tre scrutatori, oltre a tre componenti supplenti. Fermo quanto previsto nel primo periodo, il consiglio dell'ordine, tenuto conto del numero degli iscritti nell'albo, può deliberare di costituire il seggio elettorale, in numero dispari, fino ad un massimo della metà del numero dei consiglieri da eleggere arrotondato per eccesso. Non possono far parte del seggio elettorale i candidati per l'elezione del consiglio dell'ordine.
2. Il presidente e il segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio elettorale e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario.
3. Al fine di costituire il seggio elettorale:
 - a) nell'avviso di convocazione è riportata la richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale;
 - b) gli interessati comunicano la loro disponibilità a mezzo posta elettronica certificata, nei dieci giorni successivi;

- c) il consiglio dell'ordine provvede all'individuazione dei componenti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità alla scadenza del termine di cui alla lettera b);
- d) fatto salvo quanto disposto al comma 2, il componente con maggiore anzianità di iscrizione è nominato presidente del seggio e il componente con minore anzianità è nominato segretario;
- e) se non vi è un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità, il consiglio dell'ordine individua i componenti del seggio tra gli iscritti all'albo che non sono candidati mediante estrazione a sorte.

ART. 46

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale contiene un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili ai sensi dell'articolo 44 ed è preventivamente vidimata dal presidente o dal segretario.
3. Le schede elettorali sono consegnate al presidente e al segretario del seggio che le custodiscono. Questi ultimi, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati.
5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 44 se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 44, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto. L'elettore non può esprimere, per avvocati di un solo genere, un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 44, arrotondato per difetto, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

ART. 47

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali presso cui è costituito il consiglio e negli altri luoghi indicati dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale deve essere esposto e depositato, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.
6. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 45, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.
7. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
8. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
 - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
 - c) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a tre e comunque nel rispetto dell'articolo 45, comma 1;
 - d) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni.
9. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
11. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
12. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
13. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
14. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
15. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate anche con modalità elettroniche, secondo quanto previsto con regolamento del Consiglio nazionale forense,

nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dal presente decreto. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, le modalità elettroniche delle operazioni di voto e di scrutinio possono essere individuate dai consigli dell'ordine, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale forense al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale delle operazioni di voto.

ART. 48

(Scrutinio dei voti)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
 - a) quando un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;
 - b) in caso di candidati con lo stesso nome e cognome la sola preferenza è nulla e non conteggiata nel caso in cui non sia possibile individuare il candidato votato;
 - c) quando un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
 - d) quando un candidato con doppio cognome è indicato con uno solo dei due cognomi, se il nome è esatto il voto è attribuito come valido al candidato se manca il nome e si applica il criterio di cui alla lettera a).
2. Sono nulle le schede che:
 - a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 46;
 - b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
 - c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
 - d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 44, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 46, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite della metà indicato nella tabella A allegata al presente decreto limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

ART. 49

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente e dal segretario del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, il seggio elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, previo espletamento della procedura di verifica del rispetto delle disposizioni sull'elettorato attivo e passivo, sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

ART. 50

(Reclami contro i risultati delle elezioni)

1. Contro i risultati delle elezioni, nonché contro tutti i vizi relativi al procedimento elettorale e alle relative decisioni, alle candidature, allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti, ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione. Il reclamo, a pena di inammissibilità, è depositato presso il Consiglio nazionale forense tramite posta elettronica certificata e contestualmente notificato al Consiglio dell'Ordine e ai consiglieri eletti. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 51

(Durata del mandato ed eleggibilità)

1. Il Consiglio resta in carica tre anni.
2. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.
3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. La ricandidatura è possibile trascorsi sei anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.

ART. 52

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio
 - a) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi, e del registro dei praticanti;
 - b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio nazionale forense e quelli previsti come integrazione ad essi;
 - c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense e, a tal fine, secondo le modalità previste con regolamento del Consiglio nazionale forense, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annota l'abilitazione al patrocinio abilitativo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
 - d) organizza e promuove l'organizzazione di iniziative formative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti secondo quanto disposto dal capo III del titolo I;
 - e) promuove, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s);
 - f) vigila sulla condotta degli iscritti e trasmette al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza ed elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71;
 - g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
 - h) svolge i compiti indicati nell'articolo 24, per controllare l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 20;
 - i) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
 - l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

- m) può costituire camere arbitrali in conformità a regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite, nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
 - n) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre e degli accordi sui compensi si redige verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;
 - o) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli, che approvano il proprio statuto e lo comunicano al Consiglio nazionale forense e possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale;
 - p) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
 - q) sentito il comitato pari opportunità, garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
 - r) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
 - s) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
 - b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi e nei registri per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. L'entità dei contributi di cui al comma 3, è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui al comma 3, lettera a) e di quelli dovuti al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15

maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata se si provvede al pagamento. Nel caso di morosità protratta per tre anni il Consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, lettera d).

ART. 53

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il Consiglio nazionale forense determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 52, comma 3.

ART. 54

(L'organo di revisione)

1. L'organo di revisione dei conti, in persona di un revisore unico, è nominato dal presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'ordine tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di tre volte consecutive.
3. L'organo di revisione verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
4. Nei consigli con almeno ventuno componenti, l'organo di revisione è composto da un collegio di tre membri nominati dal presidente del tribunale ai sensi del comma 1.

ART. 55

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

ART. 56

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3, sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal Consiglio nazionale forense e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, procede con la convocazione per le elezioni del nuovo consiglio in sostituzione. Il nuovo consiglio resta in carica fino alla naturale scadenza del precedente. In deroga a quanto previsto dal primo e secondo periodo, il commissario straordinario esercita le funzioni del consiglio fino alla naturale scadenza del consiglio sciolto quando tale scadenza è inferiore ai sei mesi rispetto alla sua data di nomina.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo III

Consiglio nazionale forense

ART. 57

(Durata e composizione)

1. Il Consiglio nazionale forense, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

- gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
 3. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge un consigliere ogni diecimila iscritti. Il numero complessivo dei componenti non può essere, in ogni caso, superiore a tre. In tali distretti risulta primo eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi, a seguire, ha riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso, terzo eletto chi, a seguire, ha riportato il maggior numero di voti, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso dai primi due. In ogni caso il terzo eletto deve appartenere ad un genere diverso, quando i primi due appartengono al medesimo genere. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.
 4. A ciascun consiglio spetta:
 - a) un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti;
 - b) un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti;
 - c) un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti;
 - d) un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti;
 - e) un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
 5. Il Consiglio nazionale forense elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina, inoltre, i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
 6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

ART. 58

(Compiti e prerogative)

1. Il Consiglio nazionale forense:

- a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del Consiglio nazionale forense e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del medesimo Consiglio nazionale forense;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 26, comma 6;
- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 11;
- h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 63 per i rapporti con le università e dagli articoli 66, 67 e 68 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
- l) adotta il regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla lettera s) e le associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera t);
- m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 56;
- p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

- r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
 - s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità;
 - t) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale e del numero degli iscritti, dell'ordinamento democratico, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo nonché della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali;
 - u) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
 - v) può costituire o aderire a Fondazioni ed Associazioni in materie di interesse per l'Avvocatura o per la giurisdizione;
 - z) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il Consiglio nazionale forense è autorizzato a:
- a) determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
 - b) stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
 - c) stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense.

ART. 59

(Competenza giurisdizionale)

1. Il Consiglio nazionale forense:
- a) pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri, e rilascio di certificato di compiuta pratica;
 - b) pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità;

- c) risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali;
- d) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare
2. La funzione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934. Si applica il procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile. La notificazione è eseguita nei confronti delle parti e del pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
 3. Le udienze del Consiglio nazionale forense sono pubbliche, ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato che svolge le funzioni presso la Procura generale presso la Corte di cassazione.
 4. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
 5. Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, alle parti e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
 6. Le parti e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
 7. Il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
 8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
 9. Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono altresì impugnabili per revocazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

ART. 60

(Funzionamento)

1. Il Consiglio nazionale forense pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 59 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del Consiglio nazionale forense resi ai sensi dell'articolo 59, comma 1, hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il Consiglio nazionale forense può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

ART. 61

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al Consiglio nazionale forense gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

ART. 62

(Congresso nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise politica dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'Organismo congressuale forense con mandato e durata triennale, deputato a dare attuazione ai suoi deliberati.
4. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte.

TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE

ART. 63

(Coordinamento con gli studi universitari in giurisprudenza)

1. Al fine di attuare il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in giurisprudenza, il Consiglio nazionale forense e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra i dipartimenti di giurisprudenza e scienze giuridiche e le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi.
2. I consigli dell'ordine degli avvocati possono in ogni caso stipulare convenzioni con le università per la disciplina dei rapporti reciproci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 64

(Tirocinio per l'accesso alla professione forense)

1. Il tirocinio assicura la preparazione pratica all'esercizio della professione forense, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente decreto, nonché la formazione teorica attraverso la frequenza con profitto di un corso di formazione.
2. Il tirocinio è finalizzato:
 - a) a promuovere l'acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione;
 - b) a favorire nel praticante la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il consiglio dell'ordine, con il Consiglio nazionale forense e con le altre istituzioni forensi, nonché ai profili etici e deontologici dell'esercizio dell'attività professionale;
 - c) all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione dello studio legale e dell'attività professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali.
3. I consigli dell'ordine vigilano sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato presso cui svolge il tirocinio.

4. Presso ciascun consiglio dell'ordine è tenuto un registro dei praticanti. L'iscrizione nel Registro è condizione per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applica l'articolo 28, commi 4 e 10, in quanto compatibile.

ART. 65

(Contenuti del tirocinio)

1. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi presso un avvocato con anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza assidua dello studio legale nonché l'affiancamento effettivo dell'avvocato nello svolgimento dell'attività professionale per l'intera sua durata.
2. Il tirocinio può essere altresì svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere altresì svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.
3. Il tirocinio può essere svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio. In caso di anticipazione del tirocinio ai sensi del primo periodo, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 66 può essere differita.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato è valutata dal consiglio dell'ordine sulla base del contratto di lavoro.
5. Il tirocinio può essere interrotto facendone motivata richiesta al consiglio dell'ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che è deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente decreto.
6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio.
7. Decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in

- sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
8. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del registro al fine di esercitare la professione:
- a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;
 - b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva.
9. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
10. Il praticante abilitato al patrocinio è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, ed è tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9.
11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro consiglio dell'ordine. Il trasferimento è autorizzato dal consiglio dell'ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dal registro di provenienza si producono solo al momento dell'iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio.
12. Al termine del tirocinio, se lo stesso è stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 66 e 68 e al superamento della relativa verifica finale di apprendimento, il consiglio dell'ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non può essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell'iscrizione nel registro.

13. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
14. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, adottato sentito il Consiglio nazionale forense, disciplina:
 - a) le modalità di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;
 - b) le modalità di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del Consiglio dell'Ordine, ivi comprese le modalità di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;
 - c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
 - d) le modalità di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
 - e) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

ART. 66

(Formazione del praticante)

1. Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 65, nella frequenza con profitto, per un periodo di dodici mesi, di un corso di formazione di indirizzo professionale.
2. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale.
3. La frequenza del corso di formazione è obbligatoria

ART. 67

(Scuole forensi)

1. I corsi di formazione di indirizzo professionale per i praticanti sono organizzati dalle scuole forensi, istituite dai Consigli dell'ordine degli avvocati anche in collaborazione con le università e dai soggetti nonché dalle scuole di specializzazione per le professioni forensi accreditati dal Consiglio nazionale forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 68, comma 1.

ART. 68

(Contenuto della formazione)

1. Il Ministro della giustizia disciplina con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale forense:
 - a) le modalità di istituzione delle Scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse, nonché i criteri di sostenibilità economica dei corsi, escludendone il fine di lucro, ivi compresa la previsione della gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense e disciplinando le modalità di istituzione delle scuole in collaborazione tra più consigli dell'ordine;
 - b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendono organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante, secondo quanto previsto dalla lettera a);
 - c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera b), assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'albo, tra ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, nonché tra altri esperti in materie utili per la formazione e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari;
 - d) l'organizzazione dei corsi di formazione, la loro durata minima, gli orari e le modalità di svolgimento delle lezioni assicurando la loro sostenibilità sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilità con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;
 - e) la possibilità di svolgere la formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario e con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell'effettività della frequenza;

- f) l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:
1. redazione di atti giudiziari;
 2. tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali;
 3. teoria e pratica del linguaggio giuridico;
 4. diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, elementi di diritto costituzionale, diritto tributario;
 5. diritto processuale civile, procedura penale, diritto ecclesiastico, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;
 6. ordinamento, deontologia e previdenza forense;
 7. mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale;
 8. utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale e conoscenza della lingua inglese;
 9. organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico;
- g) le modalità di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. Le modalità di controllo sull'apprendimento consistono nello svolgimento di almeno una verifica intermedia e di una prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1.
 3. Le verifiche intermedie e la prova finale sono valutate da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione nonché da un magistrato, in servizio o a riposo. Nelle scuole forensi istituite dal consiglio dell'ordine, la commissione è nominata dai competenti organi della scuola. Per i corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi del comma 1, lettera b), la commissione è nominata, per ciascun corso, dal consiglio dell'ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore. Gli eventuali compensi o rimborsi spese riconosciuti ai componenti della commissione sono posti a carico della scuola forense o dei soggetti accreditati per la formazione e non determinano in nessun caso oneri a carico della finanza pubblica.
 4. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

ART. 69

(Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)

1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e mediante modalità di videoscrittura, e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Le modalità di utilizzo dei sistemi informatici per la redazione degli elaborati sono stabilite con il decreto di cui al comma 12. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né strumenti elettronici o di telecomunicazione diversi da quelli messi a disposizione per la redazione degli elaborati, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del terzo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:
 - a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
 - b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
 - a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo;
 - b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato e diversa da quella individuata ai sensi del comma 2, lettera a), e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell'Unione europea o tributario, a scelta del candidato;
 - c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:
 - a) chiarezza, logica e rigore metodologico dell'esposizione;

- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
 - c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
 - d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
 - e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
6. La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
- a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
 - b) uno effettivo e un supplente sono magistrati, scelti prioritariamente tra quelli in pensione;
 - c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.
7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed è presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del

- consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.
9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Consiglio nazionale forense, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:
- a) le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonché le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;
 - b) le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
13. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 68, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio:
- a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
 - b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed

è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
15. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
16. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con il decreto di cui al secondo periodo, secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 70

(Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68.
2. Ai tirocini iniziati alla data di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le scuole forensi già costituite adeguano i loro ordinamenti a quanto previsto dal presente decreto e i soggetti che hanno organizzato o intendono organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti presentano istanza di accreditamento al Consiglio nazionale forense.
4. Nelle more degli adempimenti previsti dal comma 3, è comunque consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.
5. L'articolo 69 si applica a decorrere dalla sessione dell'esame di Stato per l'accesso alla professione prevista per l'anno 2027.

TITOLO V
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 71

(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina ha sede nel capoluogo distrettuale, ed è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entra in carica il 1° gennaio successivo.
3. Ciascun consiglio dell'ordine elegge due consiglieri per i consigli dell'ordine composti da cinque membri, tre consiglieri per i consigli dell'ordine composti da sette membri, quattro consiglieri per i consigli dell'ordine composti da nove membri, cinque consiglieri per i consigli dell'ordine composti da undici membri, sei consiglieri di disciplina per i consigli dell'ordine composti da quindici membri, sette consiglieri per i consigli dell'ordine composti da ventuno membri, e otto consiglieri per i consigli dell'ordine composti da venticinque membri. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli consigli dell'ordine deve appartenere al genere meno rappresentato.
4. Il mandato ha durata triennale. I consiglieri distrettuali non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte.
5. Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare definitiva, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
7. Il Consiglio nazionale forense disciplina con proprio regolamento l'elezione e il funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina e il procedimento.

ART. 72

(Competenza disciplinare)

1. Per il procedimento disciplinare è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto di iscrizione oppure il consiglio distrettuale di disciplina del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto di rilievo disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 80, comma 4.
2. Se la notizia del fatto di rilievo disciplinare proviene o riguarda condotte dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, componenti dell'Organismo congressuale forense, consiglieri degli ordini e consiglieri del consiglio distrettuale di disciplina del distretto, la competenza spetta al consiglio distrettuale di disciplina territorialmente viciniore, come individuato con il regolamento del Consiglio nazionale forense di cui all'articolo 71, comma 7. La disposizione si applica anche nei casi in cui la segnalazione disciplinare proviene dal consigliere nazionale forense del distretto.
3. Sul conflitto di competenza insorto fra consigli distrettuali di disciplina si pronuncia il Consiglio nazionale forense a cui sono rimessi gli atti.
4. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:
 - a) è esercitata l'azione penale;
 - b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
 - c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
 - d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio.
5. La cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia dell'illecito interrompe il procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina. In caso di reiscrizione, il consiglio dell'ordine comunica prontamente al consiglio distrettuale di disciplina la circostanza al fine della prosecuzione del procedimento interrotto. Il termine di prescrizione è sospeso nel periodo della cancellazione.

ART. 73

(Contenuto della decisione)

1. Con il provvedimento che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
 - a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
 - b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese fino a cinque anni, radiazione.

ART. 74

(Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo o registro e si applica per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi sei anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre l'anno successivo alla scadenza di tale termine.

ART. 75

(Richiamo verbale)

1. Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, è motivatamente deliberato dall'assemblea del consiglio distrettuale di disciplina in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento.
2. Il richiamo verbale è formalizzato mediante notifica all'iscritto del provvedimento a firma del presidente del consiglio distrettuale di disciplina contenente l'avviso che avverso lo stesso è ammessa opposizione nel termine di 15 giorni.
3. In caso di opposizione il presidente del consiglio distrettuale di disciplina assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvederà ai sensi dell'articolo 82.
4. Il richiamo verbale non opposto non è impugnabile e della sua adozione è data comunicazione al consiglio dell'ordine dell'iscritto ai soli fini della sua annotazione nel fascicolo personale.

ART. 76

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi previsti dagli articoli 72, comma 5, 77, comma 2, 85, comma 4, e 86, comma 5.
3. Il termine della prescrizione è interrotto dalla comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense sul ricorso.
4. Da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso.

ART. 77

(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti.
2. Nel caso di condotta per la quale è pendente indagine penale ovvero è esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare aperto per i medesimi fatti può essere motivatamente sospeso non oltre la data di deposito del provvedimento penale che definisce il primo grado di giudizio ai fini dell'acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto disciplinarmente rilevante.
3. Il procedimento disciplinare è riaperto innanzi al medesimo consiglio distrettuale di disciplina:
 - a) su istanza di parte, nel caso di decisione disciplinare di condanna, qualora sui medesimi sia intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
 - b) d'ufficio, nel caso di decisione disciplinare di proscioglimento, qualora nel corso del procedimento disciplinare non siano state acquisite le prove che hanno fondato la condanna penale.
4. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina delibera la riapertura del procedimento con assegnazione a diversa sezione e diverso consigliere istruttore che procede ai sensi dell'articolo 82. Il provvedimento di riapertura sospende l'esecuzione delle sanzioni disciplinari in corso.

ART. 78

(Comunicazioni e notifiche)

1. Il consiglio distrettuale di disciplina invia le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le notificazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, tramite ufficiale giudiziario.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina comunica al segnalante ai sensi del comma 1, primo periodo oppure, se richiesto dallo stesso segnalante tramite posta elettronica, all'indirizzo da lui fornito, la chiusura del procedimento con delibera di archiviazione, applicazione di richiamo verbale o decisione all'esito di dibattimento.

ART. 79

(Poteri ispettivi del Consiglio nazionale forense)

1. Il Consiglio nazionale forense può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta.
2. Il Consiglio nazionale forense può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati, e inviano al Consiglio nazionale forense una relazione con osservazioni e proposte.
3. Il Consiglio nazionale forense può disporre la decadenza di uno o più componenti dei consigli distrettuali di disciplina in caso di scarsa laboriosità, se abituale. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Capo II

Del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina

ART. 80

(Notizia di fatti di rilievo disciplinare)

1. Le notizie di fatti suscettibili di valutazione disciplinare possono essere fatte pervenire al consiglio distrettuale di disciplina direttamente o tramite il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il soggetto incolpato o nel cui circondario si sono svolti i fatti, ovvero sono acquisite dal consiglio distrettuale di disciplina in seguito a segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria
2. Quando è presentato un esposto, una denuncia o vi è comunque notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede a darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione con richiesta di invio senza

ritardo del fascicolo personale e lo notifica all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni.

3. Quando la notizia di fatti di rilievo disciplinare è presentata al consiglio dell'ordine il presidente dell'Ordine ordine la trasmette immediatamente al consiglio distrettuale di disciplina unitamente al fascicolo personale dell'iscritto affinché il consiglio distrettuale di disciplina provveda alla notifica di cui al comma 2 e alla iscrizione e alla comunicazione di cui ai commi 4 e 5.
4. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro delle segnalazioni disciplinari l'acquisizione delle notizie di cui al comma 1, indicando il nome dell'iscritto a cui le stesse si riferiscono.
5. L'iscrizione è comunicata al segnalante con avvertimento che potrà richiedere l'accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 78, comma 2.

ART. 81

(Determinazioni dell'adunanza plenaria)

1. L'adunanza plenaria è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto.
2. All'adunanza plenaria non possono partecipare i componenti eletti nella circoscrizione del consiglio dell'ordine al quale è iscritto il professionista cui si riferisce la delibera da assumere.
3. Acquisita la notizia e gli atti di cui all'articolo 80, su proposta del presidente, l'adunanza plenaria del consiglio distrettuale di disciplina delibera a maggioranza l'archiviazione senza formalità nel caso di prescrizione dell'azione disciplinare o manifesta infondatezza, ovvero delibera l'applicazione del richiamo verbale ai sensi dell'articolo 75.
4. Le delibere di archiviazione di cui al comma 3 sono notificate al segnalato e al suo difensore, all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale dell'ordine di iscrizione e alla procura generale del distretto, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 87.
5. La delibera di applicazione del richiamo verbale contenente l'avviso di cui all'articolo 75, comma 2, è notificata all'iscritto.

6. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 3, il presidente nella medesima seduta assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

ART. 82

(Fase istruttoria preliminare)

1. Il consigliere istruttore nominato è responsabile della fase istruttoria preliminare.
2. Il consigliere, entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina:
 - a) comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase;
 - b) provvede ad effettuare o acquisire ogni accertamento di natura istruttoria ritenuto necessario;
 - c) comunica al segnalato e al suo difensore il deposito degli atti istruttori avvertendolo che, nel termine dei successivi venti giorni, può estrarre copia di documenti, chiedere di essere ascoltato, anche con l'assistenza di difensore, depositare memorie e documenti;
 - d) se non ritiene di proporre alla sezione motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione, contestualmente trasmettendo il fascicolo alla sezione.

ART. 83

(Archiviazione)

1. La sezione può motivatamente accogliere la proposta di archiviazione da questi formulata.
2. La delibera di archiviazione deve essere comunicata al segnalato, al suo difensore nonché notificata all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica del tribunale dell'ordine di iscrizione con avvertimento che potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 87.
3. Nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione la sezione rimette gli atti al consigliere istruttore affinché formuli senza ritardo il capo di incolpazione e proceda alla citazione a giudizio dell'incolpato avanti a diversa sezione nominata all'uopo dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina.

ART. 84

(Citazione a giudizio)

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine in cui è iscritto e alla procura della Repubblica del tribunale dell'ordine dell'iscritto almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) le generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
 - b) il capo di incolpazione con la precisa descrizione del fatto, dell'indicazione del tempo e del luogo dell'addebito e delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
 - c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti la sezione del consiglio distrettuale di disciplina designata per il dibattimento ed il giudizio, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento si procederà in sua assenza;
 - d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere presso la segreteria del Consiglio per prenderne visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo;
 - e) l'avviso che l'incolpato in qualunque momento ha facoltà di depositare memorie, produrre documenti, rendere dichiarazioni per esporre le proprie difese, e può chiedere o acconsentire di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina con l'assistenza del difensore eventualmente nominato;
 - f) l'elenco dei testimoni che il consigliere istruttore chiede alla sezione giudicante di voler escutere con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
 - g) l'avviso che l'incolpato ha diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni e che, entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha facoltà di indicare propri testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti.
 - h) l'avviso al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica che hanno facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni;
 - i) la data e la sottoscrizione del consigliere istruttore.

ART. 85

(Dibattimento)

1. Nel dibattimento la sezione del consiglio distrettuale di disciplina provvede preliminarmente all'ammissione e all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti e procede d'ufficio all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore elemento

probatorio necessario o utile per l'accertamento dei fatti. In ogni caso procede all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o che vi abbia acconsentito.

2. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso della fase istruttoria preliminare, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione soltanto ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento.
3. Sono utilizzabili gli atti del procedimento penale vertente sui medesimi fatti se acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare o in sede dibattimentale. I contenuti dei verbali di esame e di dichiarazioni testimoniali resi nel corso di procedimento penale vertente sui medesimi fatti sono utilizzabili nel giudizio disciplinare se resi nel contraddittorio con l'incolpato. I verbali di sommarie informazioni testimoniali resi nel corso delle indagini sono utilizzabili solo in presenza di ulteriori elementi di riscontro.
4. In caso di documentato legittimo assoluto impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore la sezione rinvia la trattazione del procedimento con dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni.
5. Nel caso in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione, ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina affinché provveda agli adempimenti di cui all'articolo 81, comma 6.
6. In ogni momento del dibattimento la sezione può definire il procedimento con dichiarazione di non luogo a procedere per prescrizione.
7. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola per la discussione al pubblico ministero, al presidente del consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, all'incolpato e al suo difensore, che hanno in ogni caso la parola per ultimi.
8. Conclusa la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio con decisione a maggioranza. Ferma l'applicazione del comma 5, la sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi, ed applicare le corrispondenti sanzioni. Quando la riqualificazione comporta l'applicazione di una sanzione più grave, il presidente ne dà avviso all'incolpato e al difensore e, a richiesta, assegna un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie, rinviando la deliberazione a una successiva seduta. Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione.

9. La decisione è depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo ed è notificata all'incolpato e al difensore, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto e alla procura della Repubblica del tribunale dell'ordine di iscrizione. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio.
10. Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

ART. 86

(Casi di astensione e ricusazione)

1. I componenti delle sezioni del consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale in quanto applicabili nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale o di collaborazione o che eserciti nei medesimi locali. Gli stessi devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.
2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina ovvero al consiglio distrettuale viciniore individuato con regolamento dal Consiglio nazionale forense.
3. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina possono richiedere al presidente l'autorizzazione ad astenersi. Il presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con un supplente.
4. L'istanza di ricusazione, sottoscritta dalla parte o dal difensore, contiene a pena di inammissibilità l'indicazione dei motivi sui cui si fonda e deve essere proposta prima dell'inizio del dibattimento.
5. La proposizione dell'istanza sospende il procedimento, anche ai fini della prescrizione.
6. La decisione sulla ricusazione è pronunciata udito il componente ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte.
7. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina. Qualora non sia possibile la sostituzione, il presidente rimette il procedimento al consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il consiglio dell'ordine distrettuale viciniore individuato con regolamento del Consiglio nazionale forense.
8. I provvedimenti di inammissibilità o di rigetto delle istanze di ricusazione pronunciate dal consiglio distrettuale di disciplina sono impugnabili davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non ha effetto sospensivo

del procedimento pendente innanzi al consiglio distrettuale di disciplina ma il Consiglio nazionale forense può sospenderne il corso in caso di non manifesta infondatezza o inammissibilità.

Capo III

Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari

ART. 87

(Impugnazione delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina)

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione, l'incolpato, il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il procuratore della Repubblica possono proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Nel medesimo termine il ricorso è notificato a cura del ricorrente alle altre parti.
2. Il ricorso è depositato presso il consiglio distrettuale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione:
 - a) degli estremi del provvedimento impugnato e della data di notifica dello stesso;
 - b) dei capi o delle parti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione e delle relative richieste di riforma;
 - c) dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che ne sono alla base.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si osservano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense.

ART. 88

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina qualora nei confronti dell'iscritto vi sia:
 - a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di impugnazione;
 - b) applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;
 - c) applicazione di misura di sicurezza;
 - d) nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato. I suoi effetti non sono sospesi dall'impugnazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense.
3. La sospensione cautelare, previa audizione anche in forma telematica dell'iscritto, è deliberata dalla sezione già designata qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento disciplinare ovvero dalla sezione designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina che contestualmente procede alla nomina del consigliere istruttore.
4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
8. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento di sospensione cautelare al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché provveda alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 6.

ART. 89

(Esecutività della decisione disciplinare)

1. Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:
 - a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense;
 - b) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense;
 - c) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione;
 - d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al Consiglio nazionale forense a seguito di cassazione con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione;

- e) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito di riassunzione.
2. L'esecuzione della sanzione è sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio nazionale forense da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione.
 3. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

ART. 90

(Esecuzione delle sanzioni)

1. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all'ordine di appartenenza, sia a quello che abbia ricevuto la segnalazione disciplinare.
2. In caso di più sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima e poi le successive.
3. La sanzione divenuta definitiva e il richiamo verbale vengono annotate nel fascicolo personale dell'iscritto e sono trasmesse all'archivio centrale telematico di cui all'articolo 27.
4. Nel caso di radiazione, il Consiglio provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco.
5. Nel caso di sospensione, il presidente del consiglio dell'ordine comunica all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo:
 - a) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto;
 - b) il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare;
 - c) il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.
6. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del

relativo distretto. Copia della comunicazione è pubblicata in apposita sezione dell'albo telematico con indicazione del termine finale.

7. Qualora la sanzione definitiva sia resa nei confronti di iscritto cancellatosi prima dell'esecuzione, le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 6 e l'esecuzione della sanzione avvengono alla data di reinscrizione.

ART. 91

(Riabilitazione)

1. L'iscritto può chiedere, per una sola volta, la riabilitazione al consiglio dell'ordine ove era iscritto al momento in cui la sanzione diversa dalla radiazione è divenuta definitiva ove successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, qualora penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza è proponibile decorso:
 - a) un anno per il caso dell'avvertimento;
 - b) due anni per il caso della censura;
 - c) quattro anni per il caso della sospensione fino ad un anno;
 - d) sette anni per il caso della sospensione superiore all'anno.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi.
3. L'avvenuta riabilitazione viene annotata nel fascicolo personale dell'iscritto ma non dovrà essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'autorità giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione.
4. Le previsioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle sanzioni comminate con provvedimento definitivo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

ART. 92

(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

ART. 93

(Disposizioni transitorie)

1. Salvo ove diversamente disposto, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo V e l'articolo 88 si applicano ai procedimenti disciplinari pervenuti ai consigli di disciplina successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 71, comma 7, e ai procedimenti pendenti nei quali, alla medesima data, non è stato approvato il capo di incolpazione. Agli altri procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla legge n. 247 del 2012.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, si applicano agli illeciti consumati dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'articolo 87 si applica alle decisioni dei consigli distrettuali di disciplina depositate dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. I consigli distrettuali di disciplina in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno naturale scadenza, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, al 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria eletta dopo la medesima data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51 e 57, si tiene conto di quelli svolti anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, a prescindere dalla durata delle cariche di componente del consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale forense.
6. Fino all'adozione dei decreti di attuazione previsti dal presente decreto restano in vigore i corrispondenti decreti e regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012.

ART. 94

(Disposizioni finanziarie)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 15, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 95

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4 del numero dei consiglieri, arrotondato per difetto)	Numero massimo di preferenze esprimibili ove si voti per un solo genere (1/2 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)	Numero minimo di preferenze per il genere debole da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili (1/3 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)
5	3	1	1
7	5	2	1
9	6	3	2
11	8	4	2
15	11	5	3
21	15	7	5
25	18	9	6